



PROCEDURA MARKET ABUSE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione
di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A. in data 8 novembre 2018

SOMMARIO

SOMMARIO	i
PREMESSE	ii
DEFINIZIONI	iii
PROCEDURA I	1
PROCEDURA II	19
PROCEDURA III	55
PROCEDURA IV	71

PREMESSE

Le procedure di cui al presente documento (i.e. Procedura I, II, III e IV, nonché le relative procedure attuative) (di seguito, congiuntamente, indicate come la "**Procedura *Market Abuse***") sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società. È compito della Funzione Gestione Informazioni Privilegiate proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche alla Procedura *Market Abuse* e provvedere agli aggiornamenti non sostanziali della stessa e dei relativi allegati, derivanti da modifiche della normativa applicabile o da modifiche organizzative; di tali aggiornamenti non sostanziali sarà data informativa nella prima riunione consiliare successiva.

Qualsiasi aggiornamento alla presente Procedura *Market Abuse* sarà reso noto mediante pubblicazione del testo aggiornato sul sito internet <http://www.mzb-group.com/it>, sezione *Investor Relations*, sottosezione *Corporate Governance* - Procedure e Regolamenti, fermo restando che laddove l'aggiornamento riguardi la Procedura II o la Procedura III, lo stesso sarà comunicato individualmente ai soggetti interessati a cura della Funzione Gestione Informazioni Privilegiate, secondo modalità che consentano di documentare l'avvenuta comunicazione.

DEFINIZIONI

Nel presente documento e in tutte le sue sezioni, i seguenti termini ed espressioni avranno il seguente significato:

- **Consob:** la Commissione nazionale per le Società e la Borsa.
- **Decreto 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- **Emittente:** Massimo Zanetti Beverage Group S.P.A..
- **FGIP o Funzione Gestione Informazioni Privilegiate:** il soggetto individuato dalla Società come funzione deputata alla gestione e applicazione della Procedura I, II, III, e IV, nonché le conseguenti procedure attuative.
- **FOCIP o Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate:** le funzioni o unità organizzative coinvolte a vario titolo nella trattazione delle Informazioni Rilevanti o Privilegiate.
- **Gruppo:** la Società e le Società Controllate.
- **Informazione Privilegiata:** un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società¹ o gli Strumenti Finanziari della Società, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati, così come definite all'Art. 7 del MAR², richiamato dall'art. 180, comma 1, b-ter) del TUF.
- **Informazione Rilevante:** informazione che, in un secondo, anche prossimo, momento, può assumere natura privilegiata³.
- **"Insider List" o "RAP" o "Registro Insider":** il registro delle persone aventi accesso alle Informazioni Privilegiate, come definito all'articolo 1, Procedura II.
- **Investor Relator:** il soggetto incaricato dalla Società della gestione dei rapporti con investitori ed intermediari.
- **Linee Guida Consob:** le Linee Guida sulla Gestione delle informazioni privilegiate n. 1/2017, emesse dalla Consob nel mese di ottobre 2017.
- **MAR:** il Regolamento (UE) del 16 aprile 2014, n. 596, sugli abusi di mercato.
- **"Relevant Information List" o "RIL":** il registro delle persone aventi accesso alle Specifiche Informazioni Rilevanti, come definiti agli artt. 6.2 e 6.3, Procedura I.
- **Regolamento 347/2016:** il Regolamento (UE) di esecuzione della Commissione del 10 marzo 2016 n. 347.
- **Regolamento 522/2016:** Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 17 dicembre 2015, n. 522.
- **Regolamento 523/2016:** il Regolamento (UE) di esecuzione della Commissione del 10 marzo 2016, n. 523.
- **Regolamento 2016/959:** il Regolamento (UE) di esecuzione della Commissione del 17 maggio 2016, n. 959.
- **Regolamento 960/2016:** il Regolamento Delegato (UE) del 17 maggio 2016, n. 960.
- **Regolamento 1055/2016:** il Regolamento (UE) di esecuzione della Commissione del 29 giugno 2016, n. 1055.
- **Regolamento Emittenti:** il Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come di volta in volta modificato.
- **Società:** l'Emittente.

¹ Le Informazioni Rilevanti di Società Controllate possono assumere rilievo ai fini dell'obbligo di pubblicazione di Informazioni Privilegiate dell'Emittente (Linee Guida Consob, n. 2.2.3). Cfr. nota 6.

² Il predetto regolamento comunitario si inserisce nel contesto delle corrispondenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali - ad oggi non abrogate nonostante l'entrata in vigore della corrispondente regolamentazione comunitaria la quale è direttamente applicabile negli stati membri dell'UE.

³ Cfr. Linee Guida Consob n. 1.5.2.

- **Società Controllate:** le società controllate dalla Società⁴.
- **Strumenti Finanziari:** gli strumenti finanziari della Società quotati nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
- **TUF:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato.

⁴ Ai sensi dell'art. 93 del TUF, per "società controllate" si intendono: (a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; (b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Ai fini della definizione di "controllo", il comma 2 dell'articolo 93 del TUF stabilisce che si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

PROCEDURA I

PROCEDURA INTERNA PER LA GESTIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E PER LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DI DOCUMENTI E DI INFORMAZIONI RIGUARDANTI MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A. E LE SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE

Art. 1

Ambito di Applicazione

- 1.1 La presente Procedura (la "**Procedura I**") è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 15 luglio 2014, e successivamente integrata nelle sedute del 27 gennaio 2016, del 12 luglio 2016, del 9 aprile 2018 e dell'8 novembre 2018, e contiene le disposizioni e le procedure relative sia alla gestione interna sia alla comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società e, in generale, il Gruppo, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.
- 1.2 La Procedura I è finalizzata ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e assicurare il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate, al fine di evitare che la comunicazione dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società e, in generale, il Gruppo possa avvenire in forma selettiva, cioè possa esser rilasciata in via anticipata a determinati soggetti - quali per esempio azionisti, giornalisti o analisti - ovvero venga rilasciata intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata.
- 1.3 Non è oggetto di disciplina della presente Procedura I la gestione delle informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, che vengono, quindi, diffuse con modalità diverse da quelle oggetto della presente Procedura I.
- 1.4 La Procedura I è altresì una componente fondamentale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società, nonché parte integrante del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto 231.

Art. 2

Informazione privilegiata

- 2.1 Ai sensi dell'art. 7 del MAR per "*informazione privilegiata*" (l'**"Informazione Privilegiata"**) si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente⁵, la **Società** o gli **Strumenti Finanziari**, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.
- 2.2 Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del MAR, la Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente⁶.
- 2.3 Informazione di "*carattere preciso*":

⁵ Cfr. nota 1.

⁶ La Società informa il pubblico delle informazioni che concernono le proprie Società Controllate se costituiscono informazioni privilegiate per l'emittente stesso. Al fine di adempiere tale obbligo, le Società Controllate trasmettono tempestivamente alla Società le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal MAR, secondo le disposizioni impartite dalla Società, ai sensi dell'art. 114, comma 2, del TUF (Linee Guida Consob nn. 7.7.1 e 7.7.2).

- 2.3.1 Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del MAR, un'informazione si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà⁷ e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni⁸.
- 2.3.2 A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso⁹.
- 2.3.3 Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri quiivi fissati riguardo alle Informazioni Privilegiate.
- 2.3.4 Ai sensi del considerando numero 17 del MAR, le informazioni relative ad un evento o ad una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia di un processo prolungato possono riguardare, in via esemplificativa, (i) lo stato delle negoziazioni contrattuali; (ii) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute; (iii) la possibilità di collocare strumenti finanziari, (iv) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, (v) le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari; (vi) la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale; (vii) la cancellazione di uno strumento finanziario da tale indice.
- 2.4 Informazione "*che non è stata resa pubblica*":
- 2.4.1 Ai sensi dell'Art. 17, paragrafo 1, del MAR: "*L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*". Di conseguenza, un'informazione "non è stata resa pubblica" fintanto che la Società non abbia comunicato la stessa secondo le modalità previste dalla normativa applicabile (tramite il Sistema per la Diffusione delle Informazioni Regolamentate adottato dalla Società)¹⁰.
- 2.4.2 Ove l'informazione sia anticipata da agenzie di stampa che assicurano con certezza che la fonte dell'informazione è la Società stessa, l'informazione può essere considerata pubblica ai fini dell'individuazione della sua natura e, quindi, non può essere considerata privilegiata,

⁷ Nel considerare se si possa ragionevolmente ritenere che le circostanze cui fa riferimento l'informazione vengano a prodursi o che l'evento cui fa riferimento l'informazione si verificherà, si ha riguardo ad una valutazione globale degli elementi già disponibili, concrete prospettive che essi verranno ad esistere o che si verificheranno (Linee Guida Consob n. 4.4.1, a.1)).

⁸ In generale, una informazione si considera sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento ai quali l'informazione si riferisce sui prezzi degli strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati, quale che sia il senso (aumento o diminuzione) in cui potrebbe aver luogo la variazione di prezzo (Linee Guida Consob, 4.4.1, a2)).

⁹ Ai sensi del considerando 16 del MAR: "*Se l'informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l'insieme del processo, può costituire un'informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l'entità dell'effetto di quella serie di circostanze o di quell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione. Una fase intermedia dovrebbe essere considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri stabiliti nel presente regolamento riguardo alle informazioni privilegiate*".

¹⁰ Linee Guida Consob n. 4.3.1.

rimanendo comunque fermo l'obbligo per la Società di pubblicare l'informazione con le modalità previste dalla normativa applicabile.

- 2.4.3 L'informazione può essere altresì considerata pubblica nel caso in cui la medesima sia stata già correttamente pubblicata ai sensi del MAR da altri soggetti (emittenti) coinvolti nella vicenda sottostante all'informazione, rimanendo fermo l'obbligo per la Società di pubblicare l'informazione con le modalità e la tempistica previste dalla normativa applicabile.

2.5 Informazione "*concernente direttamente l'emittente*":

- 2.5.1 Ai sensi dell'Art. 17, paragrafo 1, del MAR: "*le informazioni che devono essere rese pubbliche dalla Società sono solo quelle che riguardano direttamente detto emittente*" e, quindi, non anche quelle che riguardano "indirettamente" l'Emittente¹¹, cioè, ad esempio, quelle che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società, originano da soggetti esterni al Gruppo.

- 2.5.2 Tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida Consob¹², a mero titolo esemplificativo, si considerano informazioni che riguardano direttamente l'Emittente, le informazioni attinenti a:

- assetti proprietari;
- composizione del *management*;
- piani di incentivazione del *management*;
- attività dei revisori;
- operazioni sul capitale;
- emissione di strumenti finanziari;
- caratteristiche degli strumenti finanziari emessi;
- acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.;
- ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*;
- procedure concorsuali;
- contenzioso legale;
- revoca di affidamenti bancari;
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
- brevetti, licenze, diritti, ecc.;
- insolvenze di importanti debitori;
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
- acquisto o vendita di *asset*;
- andamento della gestione;
- variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*);
- ricevimento o annullamento di ordini importanti;
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati;
- modifica dei piani di investimento;
- *policy* di distribuzione di dividendi.

¹¹ Costituiscono esempi di informazioni che riguardano indirettamente l'Emittente: (i) i dati e le statistiche diffusi da istituzioni pubbliche; (ii) la prossima pubblicazione di report di agenzie di rating e di ricerche di analisti finanziari; (iii) le raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari; (iv) le decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse; (v) le decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.; (vi) le decisioni di autorità pubbliche e di governo locale; (vii) le decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione; (viii) decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione; ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei market maker o delle condizioni di trading; (ix) le decisioni di autorità di vigilanza o antitrust (Linee Guida Consob n. 4.2.1).

¹² Linee Guida Consob n. 3.1.2.

2.5.3 A seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente la Società, è possibile che Informazioni Rilevanti che non erano considerate privilegiate dalla Società assumano tale natura¹³, pertanto le stesse dovranno essere costantemente monitorate secondo la Procedura I.

2.6 Informazione che "se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari" ("**Informazione Materiale**"):

2.6.1 Per Informazione Materiale si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento¹⁴.

La valutazione della sussistenza del "probabile effetto significativo sui prezzi" richiede un'analisi *ex ante*, vale a dire una stima del grado di probabilità con cui un effetto sui prezzi possa essere ragionevolmente atteso. A tale riguardo, "probabile" indica che, da un lato, non è sufficiente la mera possibilità che l'informazione abbia un effetto sui prezzi e, dall'altro, che non è necessario un grado di probabilità prossima alla certezza.

Per stabilire la "significatività" del movimento dei prezzi non sono adatti soltanto criteri quantitativi o soglie fisse. In particolare, ai fini della possibilità che l'informazione abbia un effetto significativo sui prezzi, dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti indicatori:

- se il tipo di informazione è lo stesso di informazioni che in passato hanno avuto un effetto significativo sui prezzi¹⁵;
- se precedenti ricerche o pareri di analisti finanziari indicano che il tipo di informazione è *price sensitive*;
- se l'emittente stesso ha già trattato informazioni simili come privilegiate¹⁶.

2.7 Tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee guida del CESR 06-562b pubblicate nel luglio 2007 ("*Market Abuse Directive Level 3 – Second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market*"¹⁷) e ferma restando la necessità di valutare il singolo evento o complesso di circostanze caso per caso, si indicano, a mero titolo esemplificativo, alcuni fatti e circostanze che più frequentemente potrebbero configurarsi come Informazioni Privilegiate ai sensi della disciplina qui esaminata:

- elaborazione / approvazione di dati contabili di periodo, ivi inclusi i dati contabili preconsuntivi;
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio

¹³ Ad esempio, se il Governo adotta un provvedimento di cui potrebbero beneficiare, a talune condizioni, società del settore in cui opera la Società, la Società potrebbe essere la sola a sapere se sia già conforme alle condizioni previste e l'entità del beneficio; similmente, se, ad esempio, il *consensus* degli analisti finanziari incrementa la valutazione della Società sulla base di situazioni, fatti, dati o aspettative che la Società, tuttavia, sa non essere fondati, tale informazione potrebbe assumere natura privilegiata. Analogamente, se il gestore di un indice azionario provvede all'inclusione nello stesso degli strumenti finanziari della Società, quest'ultima, considerando che l'informazione la riguarda indirettamente, non diffonde un comunicato, salvo che l'informazione abbia un impatto specifico sugli strumenti finanziari della Società che non sia già noto al mercato (Linee Guida Consob n. 4.2.1).

¹⁴ In base al considerando numero 14 del MAR: "Un investitore ragionevole basa le proprie decisioni di investimento sulle informazioni già in suo possesso, vale a dire su informazioni disponibili precedentemente. Pertanto, per rispondere alla domanda se al momento di prendere una decisione di investimento un investitore ragionevole terrà verosimilmente conto di una determinata informazione, occorre basarsi sulle informazioni precedentemente disponibili. Nell'effettuare una tale analisi, occorre considerare l'impatto previsto dell'informazione alla luce dell'attività complessiva dell'emittente in questione, l'attendibilità della fonte di informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sugli strumenti finanziari, sui contratti a pronti su merci collegati o i prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni".

¹⁵ Le Linee Guida Consob al punto 4.5.3 specificano che: "Per stabilire la "significatività" del movimento dei prezzi non sono adatti soltanto criteri quantitativi o soglie fisse. Infatti, per esempio, la volatilità delle azioni *blue-chip* è tipicamente più bassa di quella di emittenti di dimensioni più piccole o di azioni meno liquide. Ampie variazioni dei prezzi sono rare per le *blue-chip*, ma questo non significa che più basse variazioni percentuali dei prezzi delle azioni non possano essere considerate significative.

¹⁶ Linee Guida Consob n. 4.5.3.

¹⁷ https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/06_562.pdf.

negativo ovvero della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio in ordine alle rendicontazioni contabili periodiche;

- modifiche rilevanti nel valore degli *asset*;
- elaborazione / approvazione di dati previsionali o obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione¹⁸;
- operazioni sulle azioni proprie od aventi ad oggetto altri strumenti finanziari quotati;
- piani di compensi basati su azioni o altri strumenti finanziari rivolti al *management* o ai dipendenti;
- aumenti di capitale e / o emissioni di obbligazioni (anche convertibili) finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie. Altre operazioni sul capitale o emissione di *warrant*;
- modifiche dei diritti relativi a strumenti finanziari quotati;
- distribuzione di dividendi o variazioni inerenti la *policy* sui dividendi;
- operazioni di acquisizione o cessione di *assets* significativi, ivi incluse le operazioni realizzate attraverso il conferimento di beni. Vi rientrano le operazioni di acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- ingresso in, o ritiro da, un settore di *business*;
- ristrutturazioni e riorganizzazioni con effetto su stato patrimoniale, conto economico o situazione finanziaria;
- operazioni di fusione o scissione;
- nomina o dimissioni di componenti di organi di amministrazione o controllo o cambiamenti tra i dirigenti con responsabilità strategiche;
- modifiche negli assetti di controllo o in eventuali patti;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione. Sostituzione della società di revisione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti. Ordini significativi, cancellazione o modifica degli stessi, ricevuti dalla clientela. Innovazioni tecnologiche;
- conclusione di processi relativi a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- operazioni rilevanti, particolarmente se atipiche o inusuali, poste in essere con parti correlate;
- danneggiamento o deterioramento di *asset* rilevanti;
- insolvenza di debitori o fornitori rilevanti con cui si è stipulato un contratto di valore particolarmente significativo;
- revoca di affidamenti (linee di credito) da parte di istituti finanziari;
- instaurazione ovvero definizione di controversie legali particolarmente significative;
- verificarsi di cause di scioglimento e messa in liquidazione;
- presentazione di istanze, richieste di ammissione o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali.

Art. 3 **Destinatari**

3.1 All'osservanza delle disposizioni della Procedura I sono tenuti:

¹⁸ A seguito dell'abrogazione dell'Art. 68 del Regolamento Emittenti sulla comunicazione al pubblico di dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo (ad oggi superato dall'art. 17 MAR che non prevede più una distinzione tra le informazioni *ex* Art. 68 Regolamento Emittenti e tutte le altre informazioni privilegiate ai sensi della MAR), la pubblicazione di dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione sarà obbligatoria solo ove tali dati siano qualificabili come informazione privilegiata, ferma restando la legittimità della comunicazione di tali informazioni (anche se privilegiate) a specifici soggetti (*selective disclosure*) vincolati da accordi di riservatezza. Per completezza, si rinvia alle *Guidelines* ESMA del 13 luglio 2016 n. 1130/2016: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1130_final_report_on_mar_guidelines.pdf.

- (a) i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo e i dipendenti della Società e delle società del Gruppo;
- (b) tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, hanno accesso su base regolare o occasionale ad Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle società del Gruppo (i soggetti di cui ai punti (a) e (b), congiuntamente, i "**Destinatari**").

Art. 4

Obblighi di comportamento dei Destinatari

4.1 I Destinatari sono tenuti a:

- (a) mantenere riservate le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno;
- (b) utilizzare le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali;
- (c) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nella presente Procedura I;
- (d) in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza, informare tempestivamente la FGIP - e, se del caso, la FOCIP competente, che dovrà, a sua volta, informare tempestivamente la FGIP - di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura I.

4.2 A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta applicabili ai Destinatari:

- particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati. A tale riguardo viene di norma evitata la trasmissione a mezzo fax (di solito potenzialmente visionabile anche da altri soggetti) o l'utilizzo di altri strumenti o modalità non idonei a garantire la massima riservatezza;
- analoga cautela viene utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti o *advisor* nelle operazioni stesse;
- per accedere a Informazioni Privilegiate o a informazioni comunque confidenziali i soggetti esterni al Gruppo devono previamente sottoscrivere un accordo di confidenzialità (*confidentiality agreement*); in tale circostanza, i soggetti devono inoltre essere iscritti nell'apposito registro istituito dalla Società ai sensi della "*Procedura Interna per l'istituzione e la gestione del registro dei soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.*", riportata nella Procedura II;
- i documenti cartacei ed elettronici contenenti Informazioni Privilegiate o

informazioni comunque confidenziali devono essere custoditi e archiviati con la massima diligenza, in modo da evitare che soggetti non autorizzati possano avere accesso agli stessi e, al contempo, da assicurare la tracciabilità delle attività, anche ai fini del Decreto 231. In particolare, i documenti in formato cartaceo devono essere custoditi in archivi situati in armadi o cassetti chiusi a chiave; la permanenza di tali documenti fuori dall'archivio deve essere limitata al periodo necessario per l'utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell'archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario;

- analoghe cautele vengono inoltre osservate anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, i documenti di cui trattasi non devono mai essere lasciati incustoditi;
- misure idonee devono essere adottate al fine di assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di riservatezza;
- il carattere "confidenziale" dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura "riservato" o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione.

4.3 Inoltre ai Destinatari è fatto divieto di:

- (i) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le Informazioni Privilegiate;
- (ii) comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- (iii) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di talune delle operazioni indicate alla lettera i).

4.4 L'inosservanza delle disposizioni di legge in materia può configurare gli illeciti penali e amministrativi identificati come abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (artt. 184-187-*quater* del TUF) e può dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231, se commessi nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

4.5 L'inosservanza di tali disposizioni può inoltre assumere rilievo per i dipendenti della Società ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 5

Compiti della Funzione Gestione Informazioni Privilegiate

5.1 La FGIP individua le FOCIP.

5.2 La FGIP avvalendosi del supporto delle FOCIP:

- a) concorre alla definizione e alla valutazione periodica della Procedura *Market Abuse*;
- b) impartisce disposizioni alle FOCIP per la corretta applicazione della Procedura *Market Abuse*;

- c) provvede alla mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti;
 - d) definisce i criteri per l'individuazione delle specifiche Informazioni Rilevanti;
 - e) individua le specifiche Informazioni Rilevanti;
 - f) monitora la circolazione delle specifiche Informazioni Rilevanti;
 - g) individua il momento in cui la specifica Informazione Rilevante diviene Privilegiata;
 - h) impartisce disposizioni per la corretta gestione del RAP, di cui alla Procedura II;
 - i) decide in merito alla tempistica di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
 - j) monitora la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
 - k) monitora la circolazione delle Informazioni Privilegiate;
 - l) offre ai dipendenti e, in particolare, alle FOCIP un supporto tecnico per facilitare l'individuazione della natura delle informazioni da queste trattate e per chiarire le criticità connesse alla situazione corrente;
 - m) si avvale, in particolare per lo svolgimento dei compiti alle lettere f) e h), di uno strumento di coordinamento strutturato (Info-Room), composto dalle FOCIP interessate nella gestione delle relative Informazioni Rilevanti o Privilegiate.
- 5.3 Le FOCIP si attengono alle indicazioni presenti nella Procedura *Market Abuse* e rispondono rapidamente alle istruzioni impartite e alle richieste formulate dalla FGIP; detta previsione si applica anche alle FOCIP allocate presso le Società Controllate, nel rispetto della disciplina applicabile¹⁹.

Art. 6

Mappatura delle Informazioni Rilevanti

6.1 Mappatura

- 6.1.1 La FGIP, avvalendosi delle FOCIP di volta in volta competenti, sulla base delle specificità delle attività svolte dalla Società, individua e monitora quei tipi di informazioni che la Società ritiene rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata (i "**Tipi di Informazioni Rilevanti**").
- 6.1.2 Si rinvia all'art. 2.5.2 della presente Procedura I per un elenco esemplificativo e non esaustivo dei Tipi di Informazioni Rilevanti che potrebbero interessare la Società.
- 6.1.3 La FGIP valuta in via continuativa l'adeguatezza della mappatura dei Tipi di Informazioni Rilevanti, avendo riguardo, tra l'altro, alle previsioni specifiche a tal fine previste nelle Linee

¹⁹ Linee Consob nn. 2.3.1 e 2.3.2.

Guida Consob, modificandola ove necessario²⁰. Nell'individuare i Tipi di Informazioni Rilevanti la FGIP tiene conto dei vari soggetti, inclusi organi societari e FOCIP, che hanno accesso alle stesse nel periodo precedente l'eventuale comunicazione al pubblico.

6.2 Identificazione delle Specifiche Informazioni Rilevanti

6.2.1 Sulla base dell'individuazione dei Tipi di Informazioni Rilevanti, la FGIP identifica le singole informazioni che rientrano nei Tipi di Informazioni Rilevanti e che, a giudizio della FGIP, risultano effettivamente rilevanti in quanto possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata²¹ (le "**Specifiche Informazioni Rilevanti**").

6.2.2 La FGIP viene informata dalle FOCIP circa l'esistenza e l'evoluzione delle singole Specifiche Informazioni Rilevanti. Le FOCIP informano la FGIP dei motivi per cui ritengono che una specifica informazione debba qualificarsi come Informazione Rilevante (anche sulla base dei criteri che portano alla individuazione delle Informazioni Privilegiate definiti al precedente art. 2 della presente Procedura I). La FGIP mantiene evidenza di tali motivi.

6.3 Misure per la gestione e di protezione dei flussi informativi relativi alle Specifiche Informazioni Rilevanti - la *Relevant Information List*

6.3.1 Al fine di monitorare la circolazione delle Specifiche Informazioni Rilevanti, la FGIP istituisce ed aggiorna un registro con le Specifiche Informazioni Rilevanti ("**Relevant Information list**" o "**RIL**").

6.3.2 Nella RIL sono indicate per ciascuna Specifica Informazione Rilevante le persone che hanno accesso alla stessa. In ciascuna fase la FGIP è informata dalle FOCIP di eventuali persone non indicate nella mappatura che hanno accesso alla Specifica Informazione Rilevante, anche su segnalazione delle stesse persone (c.d. autodenuncia). La FGIP provvede quindi ad aggiornare la RIL.

6.3.3 La FGIP è responsabile della corretta tenuta della RIL.

6.3.4 La RIL è tenuta e gestita seguendo le stesse modalità previste per il RAP, di cui alla Procedura II (cui si rinvia per completezza) con gli opportuni adattamenti che consentano alla FGIP di monitorare le persone che hanno accesso alla Specifica Informazione Rilevante²².

Art. 7

Gestione interna e diffusione esterna delle Informazioni Privilegiate

7.1 Valutazione sul carattere privilegiato dell'informazione

7.1.1 Le FOCIP sono responsabili di individuare le informazioni che presentino le caratteristiche di Informazioni Privilegiate o di Informazioni Rilevanti di cui vengano a conoscenza in ragione

²⁰ Poiché, ad esempio, in taluni casi le informazioni che originano dall'esterno, essendo imprevedibili o legate a fattori esogeni in evoluzione, (e.g. informazioni connesse ad una crisi di Governo o ad eventi politici straordinari o imprevisti alimentano nuovi tipi di Informazioni Rilevanti (cfr. Linee Guida Consob n. 3.1.3).

²¹ Ad esempio, un'informazione relativa all'acquisizione di una società che ha un peso scarsamente significativo rispetto alle attività della Società, pur rientrando nei tipi di Informazioni Rilevanti individuati nella mappatura, non costituisce una "specificazione Informazione Rilevante" poiché non potrà mai costituire un'Informazione Privilegiata (cfr. Linee Guida Consob n. 3.1.2).

²² Ad esempio, se ritenuto dalla FGIP, non sono necessarie l'informativa alle persone iscritte nella RIL con le modalità di cui all'articolo 18(2), comma 1, MAR (prendano atto per iscritto degli obblighi connessi all'essere inseriti nella RIL) e l'indicazione nella RIL di tutti i dati di cui ai Modelli in allegato I del RE 2016/347 (la data di nascita, il numero di identificazione nazionale, l'indirizzo privato completo, i numeri di telefono privati e professionali). Tutte le comunicazioni, notifiche, e, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla Procedura II, saranno effettuate, con riferimento alle Informazioni Rilevanti, sulla base degli Allegati 2-BIS, 3-BIS E 4-BIS di cui alla Procedura II.

della propria attività lavorativa o che si originino nel loro ambito organizzativo e le segnalano tempestivamente alla FGIP, unitamente ad ogni modifica delle stesse, ove siano già state rese note al pubblico, e, nei casi dubbi, possono avvalersi del supporto della FGIP, nonché della funzione Affari Legali e Societari.

- 7.1.2 La FGIP monitora - all'occorrenza consultando l'Investor Relator - l'evoluzione delle Informazioni Rilevanti al fine di verificare se le stesse possano assumere natura privilegiata, e deve essere consultato insieme all'Investor Relator, per la valutazione dell'informazione.
- 7.1.3 La valutazione sul carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, nonché, nei casi in cui la legge lo consenta, di ritardare la detta comunicazione secondo le modalità di cui all'art. 7.4 della presente Procedura I, è effettuata dalla FGIP, avvalendosi dell'ausilio dell'Investor Relator, delle FOCIP nel cui ambito si sono originate le informazioni, nonché dell'ausilio della funzione Affari Legali e Societari.
- 7.1.4 Non appena individuata una Informazione Privilegiata, la FGIP assicura l'iscrizione delle persone da inscrivere nel RAP, come da separata e connessa procedura aziendale che disciplina la tenuta del RAP, di cui alla Procedura II.
- 7.1.5 Qualsiasi Destinatario che, alla luce della presente Procedura I, ritenga sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di un'Informazione Privilegiata di cui sia venuto a conoscenza - in relazione alla quale non risultino ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico - comunica senza indugio tale circostanza alla FGIP o, se del caso, alla FOCIP competente, conformemente a quanto previsto dall'art. 4.1 della presente Procedura I.

7.2 **Predisposizione del comunicato**

- 7.2.1 La FGIP valuta, con il supporto dell'Investor Relator e delle FOCIP nel cui ambito si sono originate le informazioni, la rilevanza dei fatti oggetto della comunicazione e stabilisce se:
 - (i) procedere a effettuare, se necessario previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata, in conformità alle disposizioni della presente Procedura I;
 - (ii) ritardare, se necessario previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, occorrendo le circostanze e ai sensi dell'art. 7.4;
 - (iii) non procedere ad effettuare alcuna comunicazione al mercato.
- 7.2.2 Nel caso in cui la FGIP decida di effettuare la comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata, l'Investor Relator (previa consultazione con la FGIP) redige una bozza di comunicato, in lingua italiana e in lingua inglese, sentite le FOCIP, la società di comunicazione della Società, la funzione Affari Legali e Societari ed eventuali consulenti esterni (ad esempio legali e società di revisione) secondo quanto disposto dalla Sezione IA.2.6. delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana (le "**Istruzioni**"), in modo tale da consentire alle funzioni di cui sopra, per le proprie aree di competenza, le valutazioni in ordine al merito, ai contenuti e al rispetto dei criteri di redazione. Il comunicato deve essere composto da: (i) codice identificativo dell'informazione, come indicato nell'Allegato, Sezione B, del regolamento delegato (UE) n. 1437/2016, secondo le modalità indicate nell'Allegato 3I, (ii) titolo, (iii) sommario, (iv) testo e (v) contatti societari.

- 7.2.3 Il titolo contiene una descrizione oggettiva e sintetica del fatto e, nel caso in cui il comunicato si riferisca a più eventi rilevanti, esso deve menzionare ciascun evento. Il sommario riassume gli elementi caratterizzanti del fatto, anche esposti in forma di tabella o elenco, così da fornire una sintesi non fuorviante. Il sommario può essere omesso qualora il titolo contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali del fatto. Il testo deve riportare in forma articolata il contenuto della notizia, secondo un indice liberamente scelto dalla Società, purché lo stesso assicuri coerenza logica all'esposizione. I contatti societari contengono i nominativi delle persone e/o delle strutture della Società da contattare per ottenere ulteriori informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché il sito internet della Società.
- 7.2.4 L'Investor Relator farà riferimento, nella predisposizione della bozza del comunicato, ai contenuti minimi indicati nelle Istruzioni con riferimento alle più comuni tipologie di Informazioni Rilevanti ivi previste (approvazione di dati contabili di periodo, giudizi della società di revisione legale, dati previsionali e obiettivi quantitativi, dimissioni o nomina di componenti degli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave, acquisizioni e cessioni di una società o di una attività, aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie, emissione di obbligazioni, operazioni su azioni proprie, fusioni e scissioni).
- 7.2.5 Sarà cura dell'Investor Relator verificare che (i) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti; (ii) ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico venga a questo comunicata senza indugio; (iii) la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate e il *marketing* delle attività della Società e del Gruppo non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante.
- 7.2.6 La bozza del comunicato è trasmessa alle funzioni di cui al precedente punto 7.2.2 per le verifiche di rispettiva competenza. Se la bozza contiene riferimenti a dati attinenti alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o del Gruppo, tali dati dovranno previamente essere verificati dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà anche firmare l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 2, del TUF (attestazione che deve accompagnare tutti gli atti e le comunicazioni divulgate al mercato contenenti informazioni di carattere finanziario).
- 7.2.7 L'Investor Relator sottopone la bozza del comunicato all'Amministratore Delegato - o al Consiglio di Amministrazione ove opportuno o necessario - per l'approvazione. Ai fini della predisposizione della bozza del comunicato, l'Investor Relator può discrezionalmente valutare l'opportunità di procedere ad una consultazione preventiva con Borsa Italiana e Consob.

7.3 Pubblicazione del comunicato

- 7.3.1 L'Investor Relator provvede alla pubblicazione del comunicato, debitamente autorizzato ai sensi del precedente punto 7.2.7.
- 7.3.2 La diffusione del comunicato avviene mediante utilizzo del sistema telematico SDIRNIS gestito da Blt Market Services S.p.A.. Allo scopo di consentire alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, la Società preavvisa la Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che la Società pubblichi Informazioni Privilegiate di particolare rilievo mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione²³.

²³ Linee Guida Consob n. 7.2.1.

- 7.3.3 L'Investor Relator sarà tenuto infine a far sì che il comunicato sia pubblicato sul sito internet della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione e ad assicurare un tempo minimo di permanenza dello stesso di cinque anni, in modo tale da consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate pubblicate sul sito senza discriminazioni e gratuitamente; consentendo agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito; assicurando che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico²⁴.
- 7.3.4 Lo stoccaggio e il deposito delle Informazioni Privilegiate avvengono mediante trasmissione delle medesime al meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato NIS Storage, gestito da Blt Market Services S.p.A..
- 7.4 Ritardo della comunicazione**
- 7.4.1 Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del MAR, la Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società²⁵;
 - (b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico²⁶;
 - (c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
- 7.4.2 Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria

²⁴ Linee Guida Consob n. 7.5.2.

²⁵ Secondo l'Orientamento ESMA/2016/1478, i casi in cui la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi degli emittenti possono includere, senza limitazione alcuna, le seguenti circostanze: (i) l'emittente sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico (ad. es. quelle relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori, acquisti o cessioni di attività rilevanti o di rami di attività aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni); (ii) la sostenibilità finanziaria dell'emittente risulta in serio e imminente pericolo, sia pure non ricadente all'interno dell'ambito della legge fallimentare applicabile, e la comunicazione immediata al pubblico di informazioni privilegiate pregiudicherebbe seriamente gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative imbastite per garantire il risanamento finanziario dell'emittente; (iii) le informazioni privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati dall'organo direttivo di un emittente i quali necessitano, in conformità con le leggi nazionali o lo statuto interno dell'emittente, dell'approvazione di un altro organo dell'emittente diverso dall'assemblea generale degli azionisti al fine di entrare in vigore, a condizione che la comunicazione immediata al pubblico di dette informazioni prima di una decisione definitiva in tal senso possa compromettere la corretta valutazione delle informazioni da parte del pubblico e l'emittente abbia disposto che la decisione definitiva sarà presa quanto prima; (iv) l'emittente ha sviluppato un prodotto o un'invenzione e la comunicazione immediata al pubblico di dette informazioni potrebbe compromettere i diritti di proprietà intellettuale dell'emittente; (v) l'emittente sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un'altra entità e la comunicazione di dette informazioni potrebbe compromettere l'attuazione di tale piano; (vi) un'operazione annunciata in precedenza è soggetta all'approvazione di un'autorità pubblica e tale approvazione risulta subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità dell'emittente di soddisfarli e pregiudichi pertanto il successo finale dell'accordo o dell'operazione (Linee Guida Consob n. 6.3.1).

²⁶ Secondo l'Orientamento ESMA/2016/1478 le situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico includono almeno le circostanze seguenti: (i) le informazioni privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la comunicazione sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica dell'emittente in merito all'argomento a cui fanno riferimento le informazioni privilegiate; o (ii) le informazioni privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la comunicazione riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari dell'emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; o (iii) le informazioni privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la comunicazione sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall'emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall'emittente o con il consenso del medesimo (Linee Guida Consob n. 6.3.1).

responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) che precedono.

- 7.4.3 La FGIP dovrà effettuare un'attenta e approfondita valutazione riguardo a tale possibilità, in modo da limitarne l'impiego ai casi strettamente necessari, anche avvalendosi del supporto delle FOCIP, a seconda delle specifiche competenze.
- 7.4.4 Nella valutazione sulla sussistenza delle condizioni a), e b) di cui al punto 7.4.1 che precede, le competenti funzioni della Società prendono in considerazione gli orientamenti pubblicati dall'ESMA ai sensi dell'Art. 17, paragrafo 11 del MAR, e delle relative comunicazioni della Consob, di volta in volta pubblicate, quale elenco indicativo e non esaustivo.
- 7.4.5 Ai sensi dell'Art. 4, paragrafo 1, del Regolamento 2016/1055, per ritardare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, del MAR, la Società utilizza uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni seguenti:
- (a) data e ora:
- (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
- (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - (iv) della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 4, del MAR e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
- (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.
- 7.4.6 In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico, deve essere controllato l'accesso alle stesse, al fine di garantire la confidenzialità dell'Informazione Privilegiata mediante l'adozione di efficaci misure tali che:
- (i) deve essere consentito l'accesso all'Informazione Privilegiata soltanto alle persone che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società (ossia

le persone che, all'interno della Società, utilizzano le informazioni per motivi di ufficio);

- (ii) le persone che hanno accesso a tali informazioni devono essere portate a conoscenza dei doveri giuridici e regolamentari che derivano da tale accesso nonché delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;
- (iii) deve essere effettuata l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

7.4.7 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate, incluso nelle situazioni in cui sia rilevato un *rumour* che si riferisca in modo esplicito all'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, se tale *rumour* è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita²⁷.

7.4.8 Qualora la Società o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione comunichi, intenzionalmente o non intenzionalmente, l'Informazione Privilegiata ad un terzo che non è tenuto ad obblighi di riservatezza, la Società deve dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico dell'informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale²⁸.

7.4.9 Nei casi di ritardo della comunicazione di una Informazione Privilegiata la Società informa di tale ritardo la Consob, immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo è stata comunicata al pubblico, e trasmette su successiva richiesta della Consob la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni che consentono il ritardo²⁹. La comunicazione deve essere effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, indicando come destinatario "Divisione Mercati" e quale oggetto "MAR Ritardo comunicazione". Essa deve comprendere le informazioni seguenti:

- (a) identità della Società: ragione sociale completa della Società;
- (b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società;
- (c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- (d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- (e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- (f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

7.4.10 La Consob, avuta comunque notizia di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni su eventi e circostanze rilevanti, può richiedere alla Società, valutando le

²⁷ Art. 17(7) MAR e Linee Guida Consob 6.5.3.

²⁸ Art. 17(8) MAR.

²⁹ Art. 17(4) MAR e Art. 114, comma 3, TUF.

circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione. In caso di inottemperanza la Consob può provvedere direttamente a spese della Società.

- 7.4.11 La Società comunica alla Consob qualsiasi nuova informazione che possa influenzarne la decisione circa il ritardo nella divulgazione dell'Informazione Privilegiata con le stesse modalità usate per trasmettere la notifica³⁰.
- 7.4.12 Analogamente al caso generale di ritardo della pubblicazione di Informazioni Privilegiate, in presenza di una Specifica Informazione Rilevante che riguarda gravi problemi finanziari, la Società valuta, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, se sussistano le condizioni per poter eventualmente effettuare la richiesta alla Consob di avere l'intenzione di ritardare la pubblicazione dell'informazione ai sensi dell'articolo 17(5) MAR³¹.
- 7.4.13 La Società predispone, altresì, una bozza di comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata da diffondersi qualora la Consob non autorizzi il ritardo³².
- 7.4.14 In presenza di una Specifica Informazione Rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura privilegiata la Società, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 17(4) o dell'articolo 17(5) MAR.
- 7.4.15 Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione.
- 7.4.16 Laddove le analisi preliminari di cui al punto 7.4.14 non consentano di escludere la decisione di ritardare la pubblicazione, la Società si predispone all'eventualità che decida successivamente di ritardare la pubblicazione. A tal fine:
- a) accerta la disponibilità dello strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni in cui deve registrare i dati relativi alla decisione;
 - b) adotta le misure organizzative volte a consentire la pubblicazione quanto prima possibile delle Informazioni Privilegiate qualora non dovesse essere più garantita la riservatezza delle stesse;
 - c) prepara una stima della data e, se del caso, dell'ora della probabile pubblicazione dell'informazione eventualmente ritardata³³.

7.5 Comunicazione delle Informazioni Privilegiate a terzi

- 7.5.1 Le Informazioni Privilegiate potranno essere comunicate dalla Società, in modo selettivo³⁴, a soggetti terzi solamente in ragione del normale esercizio dell'attività lavorativa o professionale e a condizione che tali soggetti terzi siano vincolati ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale. Tra i casi di comunicazione a soggetti esterni che non determinano il sorgere di obblighi di comunicazione al pubblico sono da includere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la comunicazione delle situazioni e dei dati contabili, prima che abbiano acquisito "un sufficiente grado di certezza", alla società di revisione per lo svolgimento del proprio incarico nonché a consulenti che partecipano alla redazione delle medesime situazioni. Parimenti, la trasmissione ai consiglieri senza deleghe

³⁰ Art. 5(3) RE 2016/1055.

³¹ Linee Guida Consob n. 6.9.4.

³² Linee Guida Consob n. 6.9.5.

³³ Cfr. Art. 4, paragrafo 1 del Reg. 2016/1055.

³⁴ Cfr. Linee Consob n. 6.5.6.

di rapporti (mensili e trimestrali) e di ogni altra informazione attinente alla gestione della Società costituisce comportamento funzionale alle esigenze di informazione e all'esercizio dei doveri di vigilanza e di intervento in presenza di eventuali specifici atti pregiudizievoli; è pertanto possibile comunicare rapporti gestionali ai consiglieri non delegati senza procedere ad una contestuale comunicazione al pubblico³⁵.

- 7.5.2 Nella comunicazione a terzi di Informazioni Privilegiate, le FOCIP saranno comunque tenute ad effettuare una selezione fondata sulla massima cautela e si consulteranno preventivamente con la FGIP.
- 7.5.3 Qualora, in deroga a quanto sopra previsto, la Società o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunichi Informazioni Privilegiate a terzi nel normale esercizio dell'attività professionale o della propria funzione, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazioni, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

Art. 8

Rapporti con organi di informazione ed analisti finanziari

- 8.1 I rapporti con gli organi di stampa ed altri organi di informazione nonché con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali sono curati dall'Investor Relator.
- 8.2 Sono autorizzati a rilasciare interviste agli organi di stampa e ad altri organi di informazione il Presidente, l'Amministratore Delegato, il *Chief Operations Officer* ed i soggetti da questi autorizzati.
- 8.3 Eventuali dichiarazioni da parte del Presidente, dell'Amministratore Delegato, del *Chief Operations Officer* o dei soggetti da questi autorizzati, concernenti informazioni rilevanti, ad esempio, lo stato di trattative in corso che non costituiscono ancora, secondo la Società, Informazioni Privilegiate, devono essere ispirate a criteri di prudenza al fine di non alimentare aspettative o effetti fuorvianti³⁶.
- 8.4 A tutela della parità informativa tra i diversi operatori e fermi restando gli obblighi legislativi e regolamentari vigenti³⁷, in caso di incontri con analisti finanziari od operatori del mercato, l'Investor Relator deve:
- (a) comunicare anticipatamente a Consob e Borsa Italiana data, luogo e principali argomenti dell'incontro e trasmettere alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi;
 - (b) aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica ovvero, qualora ciò non sia possibile, pubblicare, secondo le modalità sopra descritte, un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati.
- 8.5 Resta fermo che nel corso dei suddetti incontri la Società non comunica ai partecipanti Informazioni Privilegiate a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico con le

³⁵ Ai sensi delle Linee Consob n. 6.5.6, rientrano, in via esemplificativa, fra tali soggetti terzi: (i) i consulenti e gli altri soggetti coinvolti nell'esame del materiale oggetto di consulenza; (ii) i soggetti con i quali la Società ha in corso negoziazioni su operazioni commerciali o finanziarie; (iii) le autorità pubbliche di vigilanza di settore; (iv) le banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti; (v) le agenzie di rating; (vi) le società di gestione dei mercati ove sono quotati gli strumenti finanziari. Se del caso, tali soggetti vanno inseriti nel RAP, di cui alla Procedura II del presente documento.

³⁶ Linee Guida Consob n. 7.8.2.

³⁷ Linee Guida Consob n. 7.9.1.

modalità sopra descritte, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale. Nel caso in cui, nel corso di interviste e/o incontri, si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate o informazioni previsionali, l'Investor Relator comunicherà tempestivamente al pubblico tali informazioni³⁸.

Art. 9

Diffusione delle informazioni attraverso la rete internet

- 9.1 Sarà cura dell'Investor Relator far pubblicare sul sito internet della Società, con la massima tempestività e/o nei tempi eventualmente prescritti, nell'apposita sezione dedicata agli investitori, i comunicati stampa e la principale documentazione di carattere societario e contabile (bilanci, semestrali, resoconti intermedi di gestione, ecc.), nonché quella comunque utile agli azionisti per l'esercizio dei propri diritti.
- 9.2 Al fine di garantire una corretta informazione degli investitori, la Società tiene conto dei seguenti criteri nell'utilizzo del proprio sito internet rivolto agli investitori³⁹:
- riportare i dati e le notizie nelle pagine web secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione della comunicazione finanziaria agli investitori, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
 - indicare in chiaro, in ciascuna pagina web, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
 - assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana, che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni;
 - diffondere, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito;
 - citare sempre la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
 - dare notizia, nei comunicati previsti dalla normativa applicabile, della eventuale pubblicazione sui siti web dei documenti inerenti agli eventi riportati nei predetti comunicati, che non siano stati messi a disposizione del pubblico attraverso modalità di diffusione alternative;
 - mettere a disposizione del pubblico tramite internet i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicurare che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
 - indicare, riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
 - effettuare eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di correttezza e neutralità e in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
 - indicare la fonte nonché l'ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui volumi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente riportati;

³⁸ Art. 18(8) MAR e Linee Guida Consob n. 7.9.1.

³⁹ Linee Guida Consob n. 7.6.1.

- consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;
- osservare la massima prudenza negli interventi nei siti di informazione finanziaria, ovvero nei *forum* di discussione, al fine di non alterare la parità informativa tra gli investitori.

Art. 10

Sistema sanzionatorio

- 10.1 L'inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di Informazioni Privilegiate comporta l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi del TUF e del MAR. Inoltre, le fattispecie di abuso di Informazioni Privilegiate e di manipolazione di mercato configurano illeciti passibili di sanzioni anche penali e possono comportare la responsabilità amministrativa dell'ente *ex* Decreto 231.
- 10.2 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nella presente Procedura I da parte di dipendenti della Società ovvero di società del Gruppo, si provvederà ad adottare nei confronti dei responsabili i provvedimenti più idonei previsti dalla normativa contrattuale di lavoro, nonché dalle disposizioni del codice civile; l'eventuale inosservanza da parte dei componenti degli organi sociali verrà sanzionata nelle forme consentite dalla legge. Per le persone che prestano invece la loro attività in favore della Società e/o delle società del Gruppo sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera, l'inosservanza di quanto disposto nella presente Procedura I determina l'applicazione delle misure previste nelle lettere di incarico o nei diversi rapporti contrattuali in essere.
- 10.3 Nel caso in cui la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società potrà anche agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili delle violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

Art. 11

Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza 231

- 11.1 Le funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla presente Procedura I sono tenute ad assicurare l'invio all'Organismo di Vigilanza *ex* Decreto 231 della Società (odv@mzb-group.com) di idonei flussi informativi in base alle modalità stabilite dalle specifiche linee guida aziendali.
- 11.2 In ogni caso l'Organismo di Vigilanza è destinatario di informazioni riguardanti situazioni di:
- (i) inosservanza della presente Procedura I;
 - (ii) *dissenting opinion* e rettifiche di comunicati;
 - (iii) ritardi nella comunicazione al pubblico.
- 11.3 L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di svolgere controlli sull'effettiva applicazione della presente Procedura I, richiedendo la documentazione necessaria alle funzioni coinvolte.

* * * * *

PROCEDURA II

PROCEDURA INTERNA PER L'ISTITUZIONE, GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Art. 1

Ambito di applicazione ed efficacia

- 1.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 15 luglio 2014 ha istituito il registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (il "**Insider List**" o "**RAP**" o "**Registro Insider**") e approvato la presente procedura (la "**Procedura II**"), come successivamente integrata nelle sedute del 27 gennaio 2016, del 12 luglio 2016, del 9 aprile 2018 e dell'8 novembre 2018, relativa alla tenuta e aggiornamento dell'*Insider List* in ottemperanza alle previsioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti che regolano l'accesso alle informazioni privilegiate (la "**Normativa sull'Insider List**"), contenute nel TUF come successivamente modificato e integrato, nel Regolamento Emittenti e successive modifiche e integrazioni, nel MAR, nonché nel Regolamento 347/2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del MAR.
- 1.2 L'Allegato 1 al presente documento reca una descrizione della Normativa sull'*Insider List* che i destinatari della Procedura *Market Abuse* sono tenuti a conoscere e osservare unitamente alla Procedura I, alla quale la Procedura II è funzionalmente e strettamente connessa.

Art. 2

Persone iscritte nel RAP

- 2.1 Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del MAR sono iscritti nel RAP tutti coloro che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale (si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro), e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate (quali, ad esempio, consulenti, contabili o agenzie di rating del credito) (la "**Persona**" o le "**Persone**").
- 2.2 Qualora la persona che ha un rapporto di collaborazione professionale con la Società sia una società, un'associazione o altro ente, la Società indica nel RAP i dati delle relative persone fisiche che, per quanto risulta alla Società, hanno accesso all'Informazione Privilegiata⁴⁰.

Fra tali società, associazioni o enti possono rientrare, in via esemplificativa:

- (i) consulenti della Società relativamente ad operazioni in materia legale, fiscale, economico aziendale, ecc.;
- (ii) banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento della Società la cui esistenza è rilevante per la stabilità finanziaria della Società o che comportano anche la prestazione di attività di consulenza (quali ad es. i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad operazioni straordinarie);

⁴⁰ Linee Guida Consob n. 5.2.6.

- (iii) soggetti abilitati che agiscono in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari, con esclusione delle ordinarie attività di *trading* nell'ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione;
 - (iv) società di revisione;
 - (v) soggetti che svolgono la funzione di *sponsor*, *specialist* o *nomad* quando la loro attività richiede l'accesso a Informazioni Privilegiate.
- 2.3 Avere accesso all'Informazione Privilegiata non implica necessariamente il possesso effettivo della stessa. Per altro verso, l'accesso a Informazioni Privilegiate non deve essere inteso come mera eventualità di avere accesso a Informazioni Privilegiate⁴¹.
- 2.4 Inizialmente, le persone sono individuate sulla base della mappatura e della RIL di cui all'art. 6 della Procedura I. Ove l'Informazione Rilevante assuma la natura privilegiata, le Persone iscritte nella RIL vengono iscritte nel RAP, se continuano ad avere accesso all'informazione, unitamente ad altre eventuali Persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata.

Art. 3 *Struttura e contenuto del RAP*

- 3.1 Il RAP è diviso in distinte sezioni:
- (a) una sezione per ciascuna Informazione Privilegiata, redatta in conformità al Modello 1 dell'Allegato 1 al Regolamento 347/2016. È aggiunta una nuova sezione ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata. Ciascuna sezione riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella sezione (ciascuna, la "**Sezione Specifica**");
 - (b) in una sezione supplementare, redatta in conformità al Modello 2 dell'Allegato 1 al Regolamento 347/2016, sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate sin dalla loro individuazione⁴²; potranno essere iscritti in tale sezione alcuni soggetti apicali quali, ad esempio, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, la FGIP⁴³ e i relativi staff (rispetto ai quali occorre verificare che abbiano accesso alle Informazioni Privilegiate che si generano presso unità organizzative posizionate su livelli gerarchici inferiori)⁴⁴, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, l'*Investor Relator* (la "**Sezione Permanente**"). I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella Sezione Permanente non sono ripresi nelle altre sezioni di cui alla lettera (a).
- 3.2 L'individuazione dei soggetti da iscrivere nel RAP come pure ogni variazione o integrazione che riguardi tali soggetti è effettuata dalla FOCIP competente ed è comunicata tempestivamente e senza indugio al soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione della Società quale responsabile del RAP (il "**Responsabile**"). Il Responsabile effettua le iscrizioni, variazioni o integrazioni nel RAP. Il Consiglio di Amministrazione ha individuato, quale Responsabile, la FGIP.

⁴¹ Ad es. una persona ha accesso ad una informazione privilegiata sita in un database se riesce ad accedere alla stessa direttamente dal proprio computer (Linee Guida Consob n. 5.2.4).

⁴² Linee Guida Consob n. 5.2.15.

⁴³ *Idem*.

⁴⁴ Non dovrebbe essere inserito nella Sezione Permanente l'Amministratore che non rivesta incarichi esecutivi, poiché normalmente ha accesso all'Informazione Privilegiata nelle fasi finali del sottostante processo, così come i revisori, non avendo essi accesso a tutti i tipi di informazioni privilegiate (*Idem*).

- 3.3 La Società può delegare a una persona, che agisce in nome o per conto della Società, l'incarico di redigere e aggiornare l'intero RAP. In tale caso la Società informa tempestivamente la persona delegata dalla Società di tutte le informazioni che devono essere inserite o aggiornate nel RAP. La persona delegata può essere individuata anche in un'altra società del Gruppo. La Società rimane responsabile del rispetto degli obblighi previsti dal MAR e conserva sempre il diritto di accesso al RAP⁴⁵.
- 3.4 Le persone che agiscono in nome o per conto della Società (quali consulenti o *advisors*) redigono un proprio elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate relative alla Società⁴⁶. Quando la Società viene a conoscenza del fatto che una persona che agisce in nome o per conto suo ha attivato un proprio elenco in relazione ad una informazione che l'emittente non ha, di contro, qualificato come privilegiata, la Società tiene conto di tale circostanza ma non è obbligata a riconoscere l'informazione come privilegiata e ad inserire una apposita sezione nel RAP e viceversa. Salvo il caso di cui al comma 3.3 la Società non ha il diritto di accedere ai dati presenti nell'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate, redatto dalle persone che agiscono in nome e per conto della Società.
- 3.5 Nel RAP sono inserite le persone che hanno un rapporto di collaborazione professionale presso una società in rapporto di controllo e che abbiano, altresì, accesso all'Informazione Privilegiata della Società, rimanendo fermo che le Società Controllate non sono tenute a redigere un proprio RAP.
- 3.6 Non sono inseriti nel RAP i dati di eventuali controparti di operazioni di fusioni o di acquisizioni o di altre operazioni di cui all'art. 2.5.2 della Procedura I⁴⁷.

Art. 4

Modalità di tenuta del RAP

- 4.1 Il RAP è tenuto in formato elettronico mediante un *software*, tale da garantire in ogni momento:
- la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso al RAP sia limitato a persone chiaramente identificate che, presso la Società, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
 - l'esattezza delle informazioni riportate nel RAP;
 - l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del RAP.
- 4.2 Il RAP è tenuto dal Responsabile.
- 4.3 Oltre alle funzioni individuate in altre parti della Procedura II, il Responsabile cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel RAP, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa.
- 4.4 Su richiesta, la Società trasmette alla Consob il RAP, o le specifiche sezioni indicate nella richiesta, via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it, seguendo le eventuali ulteriori indicazioni presenti nella richiesta⁴⁸.

⁴⁵ Linee Guida Consob n. 5.2.16.

⁴⁶ Linee Guida Consob n. 5.2.3.

⁴⁷ Linee Guida Consob n. 5.2.8.

⁴⁸ Linee Guida Consob n. 5.2.17.

Art. 5

Contenuto, aggiornamento e conservazione del RAP

5.1 Conformemente a quanto previsto nell'Allegato 1, Modello 1, del Regolamento 347/2016 (al cui contenuto si rinvia per ogni ulteriore dettaglio), le informazioni che devono essere riportate in ciascuna Sezione Specifica del RAP sono:

- (i) data e ora di creazione della sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
- (ii) data e ora dell'ultimo aggiornamento della Sezione;
- (iii) data di trasmissione all'autorità competente;
- (iv) nome e cognome del soggetto titolare dell'accesso all'Informazione Privilegiata. Ove del caso, cognome di nascita del soggetto titolare dell'accesso (se diverso dal cognome);
- (v) numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile);
- (vi) nome e indirizzo dell'impresa;
- (vii) funzione e motivo dell'accesso alle Informazioni Privilegiate (descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nel RAP);
- (viii) data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso alle Informazioni Privilegiate;
- (ix) data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso alle Informazioni Privilegiate;
- (x) data di nascita, numero di identificazione nazionale (codice fiscale o, per paesi esteri, riferimento analogo, ove disponibile);
- (xi) numeri di telefono privati (casa e cellulare personale);
- (xii) indirizzo privato completo del titolare dell'accesso (via, numero civico, località, CAP, Stato).

5.2 Conformemente a quanto previsto nell'Allegato 1, Modello 2, del Regolamento 347/2016 (al cui contenuto si rinvia per ogni ulteriore dettaglio), le informazioni che devono essere riportate nella Sezione Permanente del RAP sono:

- (i) data e ora di creazione della sezione degli accessi permanenti;
- (ii) data e ora dell'ultimo aggiornamento della Sezione;
- (iii) data di trasmissione all'autorità competente;
- (iv) nome e cognome del soggetto titolare dell'accesso. Ove del caso, cognome di nascita del soggetto titolare dell'accesso (se diverso dal cognome);
- (v) numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile);
- (vi) nome e indirizzo dell'impresa;

- (vii) funzione e motivo dell'accesso alle Informazioni Privilegiate (descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nel RAP);
 - (viii) data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti;
 - (ix) data di nascita, numero di identificazione nazionale (codice fiscale o, per paesi esteri, riferimento analogo, ove disponibile);
 - (x) numeri di telefono privati (casa e cellulare personale);
 - (xi) indirizzo privato completo del titolare dell'accesso (via, numero civico, località, CAP, Stato).
- 5.3 Il RAP deve essere aggiornato senza indugio dal Responsabile, con indicazione della data e dell'ora in cui si è verificato l'evento che ha reso necessario l'aggiornamento nelle circostanze seguenti:
- cambia la ragione per cui la Persona è iscritta nel RAP ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della Persona da una sezione all'altra del RAP;
 - una nuova Persona deve essere iscritta nel RAP;
 - occorre annotare che una Persona iscritta nel RAP non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate, precisando la data e l'ora a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.
- 5.4 Quando l'Informazione Privilegiata cessa di avere natura privilegiata, la Società indica tale circostanza nel RAP e ne informa le persone indicate.
- 5.5 La competente FOCIP informa il Responsabile di eventuali persone non iscritte nella Sezione Specifica del RAP che hanno o hanno avuto accesso alla specifica informazione privilegiata, eventualmente su segnalazione delle stesse persone (autodenuncia): il Responsabile provvede all'aggiornamento del RAP⁴⁹.
- 5.6 Ai sensi dell'Art. 18, paragrafo 5 del MAR, la Società od ogni altra persona che agisce in nome o per conto della Società conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate per un periodo di cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
- 5.7 Nel caso in cui la Società decida ai sensi dell'Art. 7.4, della Procedura I, di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, risulteranno indicate nel RAP le persone che hanno avuto accesso all'informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata in conformità alla Procedura I⁵⁰.

Art. 6

Informativa alle persone iscritte nel RAP

- 6.1 Subito dopo l'iscrizione di una Persona nel RAP, il Responsabile provvede ad informarla:
- della sua iscrizione nel RAP;

⁴⁹ Linee Guida Consob n. 5.2.15.

⁵⁰ Linee Guida Consob n. 5.2.2.

- degli obblighi derivanti dall'aver accesso alle Informazioni Privilegiate; e
 - delle sanzioni in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate, manipolazione di mercato o nel caso di comunicazione illecita e diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.
- 6.2 L'informativa è resa con comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato 2, inviata per e-mail.
- 6.3 Il Responsabile rende altresì noti alle Persone già iscritte nel RAP anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardino, con comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato 3 inviata per e-mail, nonché l'eventuale loro cancellazione dal RAP, con comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato 4, inviata anch'essa per e-mail.
- 6.4 Il Responsabile conserva su supporto duraturo copia dell'Allegato 2 debitamente sottoscritto dalla Persona e delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.
- 6.5 Il Responsabile consegna alle Persone che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che le riguardano contenute nel RAP.

Art. 7

Comunicazioni delle Persone al Responsabile

- 7.1 Ogni Persona è tenuta, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento dell'informativa di cui all'art. 6.2 della presente Procedura II, a:
- a) restituire al Responsabile, con un mezzo che garantisca la consegna, firmata per ricevuta, copia dell'Allegato 2 al presente documento, con cui dichiara di accettarne i contenuti e prendendo atto dell'informativa;
 - b) ottemperare alle disposizioni in essa contenute.
- 7.2 Resta inteso che le disposizioni di cui alla presente Procedura II saranno applicabili agli interessati indipendentemente dalla sottoscrizione di cui al precedente punto 7.1 (a), della presente Procedura II, da parte delle Persone.

Art. 8

Sanzioni

- 8.1 Fatta salva la possibilità della Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura II da parte dei soggetti interessati, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura II comporterà le responsabilità previste dalla Normativa sull'*Insider List* e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili e in particolare l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi del TUF e del MAR.

* * * * *

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014

Art. 18

(Elenchi delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate)

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:
 - a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
 - b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e
 - c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.
2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:
 - a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
 - b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
 - c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
 - d) la data di redazione dell'elenco.
4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:
 - a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
 - b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
 - c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.
8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai: a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni; b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.
9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE N. 2016/347

Art. 1 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

Art. 2 (Formato per la stesura e l'aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate)

1. L'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il

commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, provvedono a che il rispettivo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'«elenco») sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. È aggiunta una nuova sezione all'elenco ogni volta che è individuata una nuova informazione privilegiata secondo la definizione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Ciascuna sezione dell'elenco riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'informazione privilegiata contemplata nella sezione.

2. Le persone menzionate al paragrafo 1 possono aggiungere all'elenco una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate («titolari di accesso permanente»).

I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella sezione supplementare prevista al primo comma non sono ripresi nelle altre sezioni dell'elenco di cui al paragrafo 1.

3. Le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornato l'elenco in un formato elettronico conforme al modello 1 dell'allegato I.

Se l'elenco contiene la sezione supplementare prevista al paragrafo 2, le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornata tale sezione in un formato elettronico conforme al modello 2 dell'allegato I.

4. I formati elettronici di cui al paragrafo 3 garantiscono in ogni momento:

- a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco;
- c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.

5. L'elenco di cui al paragrafo 3 è trasmesso tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

ALLEGATO 2

Iscrizione nel Registro Insider

Gentile Signore / Signora [NOME E COGNOME]

In ottemperanza alle disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti⁵¹, Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. (la "**Società**") ha istituito un elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (il "**Registro Insider**"), tenuto dal *Chief Financial Officer* della Società (il "**Responsabile**").

Ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) del 16 aprile 2014, n. 596 (di seguito, "**MAR**"), per informazione privilegiata si intende *"un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati"*.

Ai sensi dell'Art. 18 del MAR e conformemente alla "Procedura interna per l'istituzione, gestione ed aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate" della Società, La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che, a partire dal [DATA REGISTRAZIONE INIZIO] ho proceduto ad inserire i Suoi dati personali nel Registro Insider della Società per la seguente motivazione:

[•][SPECIFICARE MOTIVAZIONE]

Le rammento che coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate devono attenersi alla Normativa sul Registro Insider descritta nell'Allegato 1 alla Procedura II e più in generale alle prescrizioni contenute nella Procedura *Market Abuse*, allegata alla presente comunicazione ("**ALLEGATO B**") e disponibile sul sito www.mzb-group.com.

In particolare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del MAR, la Società è tenuta a comunicare al pubblico quanto prima possibile le informazioni privilegiate che la riguardano direttamente. Il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società, soltanto laddove siano rispettate le condizioni stabilite dall'art. 17, comma 2, del MAR che, in particolare, richiede alla Società di essere in grado di garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate in oggetto.

Qualora le informazioni privilegiate vengano divulgate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza, la Società deve comunicarle integralmente al pubblico, e ciò simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e quanto prima possibile nel caso di divulgazione non intenzionale.

Risulta pertanto essenziale, da parte delle persone iscritte nel Registro Insider, il rispetto degli obblighi di riservatezza relativi alle informazioni privilegiate cui hanno accesso.

In questo senso, si precisa che ciascuno degli iscritti nel Registro Insider è tenuto, limitatamente alla propria sfera di attività e responsabilità, ad assicurare la tracciabilità della gestione delle informazioni

⁵¹ Disposizioni normative comunitarie: (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato; (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (noto anche come "**MAR**"); (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del MAR e (iv) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.

Disposizioni normative nazionali: (i) il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e (ii) la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

privilegiate e la relativa riservatezza delle stesse, e ciò a partire dal primo momento in cui sia entrato in possesso, con qualsiasi mezzo (i.e. per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), di informazioni di carattere privilegiato.

Qualora una persona iscritta nel Registro Insider dovesse comunicare, anche involontariamente, informazioni privilegiate a soggetti non in possesso delle stesse (anche se iscritti nel Registro Insider per altre motivazioni) avrà l'obbligo di informare immediatamente il Responsabile di tale circostanza.

In relazione a quanto precede, La preghiamo di:

- **verificare e/o integrare le informazioni** riportate in calce alla presente;
- **mantenere la Società costantemente aggiornata** su eventuali variazioni relative alle informazioni sottoindicate, segnalando tempestivamente eventuali cambiamenti a Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: affari.societari@mzb-group.com;
- **prendere visione dell'estratto della normativa** cui fa riferimento la presente comunicazione, ed in particolare delle sanzioni derivanti da eventuali violazioni della stessa ("ALLEGATO A");
- **restituire la presente debitamente sottoscritta** entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento a Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: affari.societari@mzb-group.com.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("RGPD") e della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 come da ultime modifiche) – collettivamente "**Normativa Applicabile**" – la Società, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire ai soggetti interessati alcune informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali ("**Trattamento**"), intendendosi per tali qualunque informazione riguardante gli interessati stessi.

Per un esame completo sulla natura dei Suoi dati personali trattati, sulle finalità e sulle modalità del loro Trattamento, sugli eventuali destinatari degli stessi nonché sui diritti che Le vengono riconosciuti dal RGPD, si rinvia all'informativa di cui all'Allegato C alla presente comunicazione.

* * * * *

La informo che, qualora Lei fosse stato precedentemente iscritto nella *Relevant Information List* ("**RIL**") istituita dalla Società, provvederemo alla cancellazione in conformità alle previsioni di legge, restando inteso che i Suoi dati personali oggetto di trattamento saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e saranno distrutti nel momento in cui venga meno la finalità del trattamento.

* * * * *

La invito a restituire la presente debitamente sottoscritta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento a Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: affari.societari@mzb-group.com.

Cordiali saluti.
[Luogo e data]

Il Responsabile del Registro Insider

Informazioni anagrafiche (da confermare, compilare nel caso in cui siano incomplete).

Data di Nascita	DATA DI NASCITA
Codice Fiscale	CODICE FISCALE
Numeri di telefono professionali (diretto e mobile)	TELEFONO AZ. FISSO TELEFONO AZ. MOBILE
Numeri di telefono privati (casa e mobile)	TELEFONO PERS. FISSO TELEFONO PERS. MOBILE
Indirizzo privato (via, n. civico, CAP, città, provincia e stato)	INDIRIZZO DI RESIDENZA NUMERO CIVICO DI RESIDENZA CAP DI RESIDENZA CITTÀ DI RESIDENZA PROVINCIA DI RESIDENZA NAZIONE DI RESIDENZA
Indirizzo e-mail personale	EMAIL SOGGETTO FISICO

Per presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali per le finalità di predisposizione e tenuta del Registro Insider:

[NOME E COGNOME]

Luogo, data

ALLEGATO A

ESTRATTO NORMATIVA

REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014

CAPO 5

Misure e sanzioni amministrative Articolo 30

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta

- responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
 - i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (1), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio (2) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (3) — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE
FINANZIARIA

Capo II Sanzioni penali

(Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale)

Art. 184

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
4. Abrogato.

Art. 185

(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
- 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal

reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (*benchmark*).

Art. 186 (Pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187 (Confisca)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Capo III Sanzioni amministrative

Art. 187-bis (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al

triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-*bis* e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter
(Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-*bis*, comma 5.
3. Abrogato.
4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Abrogato.
6. Abrogato.
7. Abrogato.

Art. 187-ter.1
(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-*sexies*, può applicare una delle seguenti misure amministrative:
 - a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
 - b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 187-*quater*
(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* importa:
 - a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
 - b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
 - c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
 - d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
 - e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).
- 1-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-*ter*.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).
2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-*bis* hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
- 2-*bis*. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter*, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 187-quinquies
(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”

Art. 25-sexies

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

**REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016**

**relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)**

Articolo 13

Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
 - a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
 - b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
 - c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
 - d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
 - e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
 - f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
 - a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
 - f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Articolo 15

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
 - a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
 - e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 20

Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
- a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
 - b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
 - a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
 - b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
 - c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679

Parte I Capo II - Principi

Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato)

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

- a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
- b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.

ALLEGATO B
PROCEDURA *MARKET ABUSE*

ALLEGATO C

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO 2-BIS

Iscrizione nella *Relevant Information List*

Gentile Signore / Signora [NOME E COGNOME]

In ottemperanza alle disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti⁵², Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. (la "**Società**") ha approvato la procedura relativa ai principi e alle regole relativi alla prevenzione dei cosiddetti abusi di mercato adottata dalla Società (la "**Procedura Market Abuse**"), allegata alla presente comunicazione ("ALLEGATO A") e disponibile sul sito www.mzb-group.com.

Ai sensi della Procedura *Market Abuse* e delle migliori prassi di mercato, la Società ha istituito un elenco delle persone che hanno accesso a specifiche informazioni rilevanti ("**Relevant Information List**" o "**RIL**"), tenuto dal *Chief Financial Officer* della Società (il "**Responsabile**").

Ai fini di cui sopra e ai sensi della Procedura *Market Abuse*, nonché delle Linee Guida Consob⁵³, per specifiche informazioni rilevanti si intendono "*singole informazioni che rientrano nei tipi di informazioni rilevanti e che, a giudizio dell'emittente, risultano effettivamente rilevanti in quanto possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata*".

Conformemente alla "Procedura interna per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni riguardanti Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. e le società da questa controllate" (la "**Procedura I**") e alla "Procedura interna per l'istituzione, gestione ed aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate" (la "**Procedura II**"), di cui alla suddetta Procedura *Market Abuse*, adottata dalla Società, La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento della RIL, che, a partire dal [DATA REGISTRAZIONE INIZIO] ho proceduto ad inserire i Suoi dati personali nella RIL della Società per la seguente motivazione:

[•][SPECIFICARE MOTIVAZIONE]

Le rammento che coloro che hanno accesso a Specifiche Informazioni Rilevanti devono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura *Market Abuse*.

In particolare, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni della suddetta Procedura II, tra gli altri, anche i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo e i dipendenti della Società e delle società controllate dalla Società; nonché tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, hanno accesso su base regolare o occasionale ad Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle società del Gruppo (congiuntamente, i "**Destinatari**").

Ai sensi della Procedura II, i Destinatari sono tenuti, *inter alia*, a:

- (a) mantenere riservate le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno;

⁵² Disposizioni normative comunitarie: (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato; (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (noto anche come "**MAR**"); (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del MAR e (iv) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.

Disposizioni normative nazionali: (i) il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e (ii) la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

⁵³ Le Linee Guida sulla Gestione delle informazioni privilegiate n. 1/2017, emesse dalla Consob nel mese di ottobre 2017.

- (b) utilizzare le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali;
- (c) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nella Procedura I;
- (d) in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza, informare tempestivamente la funzione per la gestione delle informazioni privilegiate - e, se del caso, le funzioni o unità organizzative coinvolte a vario titolo nella trattazione delle Informazioni Rilevanti o Privilegiate - di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della Procedura I.

In relazione a quanto precede, La preghiamo di:

- **verificare e/o integrare le informazioni** riportate in calce alla presente;
- **mantenere la Società costantemente aggiornata** su eventuali variazioni relative alle informazioni sottoindicate, segnalando tempestivamente eventuali cambiamenti a Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: affari.societari@mzb-group.com;
- **restituire la presente debitamente sottoscritta** entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento a Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: affari.societari@mzb-group.com.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 ("RGPD"), la Società, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire ai soggetti interessati alcune informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali ("**Trattamento**"), intendendosi per tali qualunque informazione riguardante gli interessati stessi.

Per un esame completo sulla natura dei Suoi dati personali trattati, sulle finalità e sulle modalità del loro Trattamento, sugli eventuali destinatari degli stessi nonché sui diritti che Le vengono riconosciuti dal RGPD, si rinvia all'informativa di cui all'Allegato B alla presente comunicazione.

* * * * *

La invitiamo a restituire la presente debitamente sottoscritta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento a Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: affari.societari@mzb-group.com.

Cordiali saluti.

[Luogo e data]

Il Responsabile della *Relevant Information List*

Informazioni anagrafiche (da confermare, compilare nel caso in cui siano incomplete).

Data di Nascita	DATA DI NASCITA
Codice Fiscale	CODICE FISCALE
Numeri di telefono professionali (diretto e mobile)	TELEFONO AZ. FISSO TELEFONO AZ. MOBILE
Numeri di telefono privati (casa e mobile)	TELEFONO PERS. FISSO TELEFONO PERS. MOBILE
Indirizzo privato (via, n. civico, CAP, città, provincia e stato)	INDIRIZZO DI RESIDENZA NUMERO CIVICO DI RESIDENZA CAP DI RESIDENZA CITTÀ DI RESIDENZA PROVINCIA DI RESIDENZA NAZIONE DI RESIDENZA
Indirizzo e-mail personale	EMAIL SOGGETTO FISICO

Per presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali per le finalità di predisposizione e tenuta della *Relevant Information List*:

[NOME E COGNOME]

Luogo, data

ALLEGATO A
PROCEDURA *MARKET ABUSE*

ALLEGATO B

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO 3

Aggiornamento dei dati inseriti nel Registro Insider

In ottemperanza alle disposizioni normative comunitarie e nazionali applicabili⁵⁴ nonché alla Procedura *Market Abuse* adottata da Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. ("**Società**") e, in particolare, alla Procedura II, relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (il "**Registro Insider**"), La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che il [•][**indicare data e ora**] sono stati aggiornati i Suoi dati personali oggetto di trattamento (indicare quali tra: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, numeri di telefono privati e professionali, indirizzo privato completo, indirizzo e-mail personale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro Insider) per il seguente motivo: [•][**indicare motivo**].

[Data e luogo]

Il Responsabile del Registro Insider

⁵⁴ Disposizioni comunitarie applicabili: (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato; (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il "**MAR**"); (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del Regolamento MAR e (iv) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.

Disposizioni nazionali applicabili: (i) il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e (ii) la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO 3-BIS

Aggiornamento dei dati inseriti nella *Relevant Information list*

In ottemperanza alla "Procedura interna per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni riguardanti Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. e le società da questa controllate" (la "**Procedura I**") e alla "Procedura interna per l'istituzione, gestione ed aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate" (la "**Procedura II**"), di cui alla Procedura *Market Abuse* adottata da Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. ("**Società**"), che disciplinano, *inter alia*, la gestione ed il trattamento delle informazioni rilevanti e la tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a specifiche informazioni rilevanti (la "**Relevant Information List**" o "**RIL**"), nonché in base alle migliori prassi di mercato, La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento della *Relevant Information List*, che il [•][**indicare data e ora**] sono stati aggiornati i Suoi dati personali oggetto di trattamento (indicare quali tra: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, numeri di telefono privati e professionali, indirizzo privato completo, indirizzo e-mail personale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nella RIL) per il seguente motivo: [•][**indicare motivo**].

[Data e luogo]

Il Responsabile della *Relevant Information List*

ALLEGATO 4

Cancellazione dal Registro Insider

In ottemperanza alle disposizioni normative comunitarie e nazionali applicabili⁵⁵ nonché alla Procedura *Market Abuse* adottata da Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. ("**Società**") e, in particolare, alla Procedura II, relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (il "**Registro Insider**"), La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che il [•][**indicare data**] è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel Registro Insider; ai sensi dell'art. 18 del MAR, i Suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, numeri di telefono privati e professionali, indirizzo privato completo, indirizzo e-mail personale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro Insider) saranno cancellati decorsi cinque anni a decorrere dal [•][**indicare data sopra riportata**].

[Data e luogo]

Il Responsabile del Registro Insider

⁵⁵ Disposizioni comunitarie applicabili: (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato; (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il "**MAR**"); (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del Regolamento MAR e (iv) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.

Disposizioni nazionali applicabili: (i) il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e (ii) la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO 4-BIS

Cancellazione dalla *Relevant Information List*

In ottemperanza alla Procedura *Market Abuse* adottata da Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. ("**Società**") e, in particolare, ai sensi della "Procedura interna per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni riguardanti Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. e le società da questa controllate" (la "**Procedura I**") e della "Procedura interna per l'istituzione, gestione ed aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate" (la "**Procedura II**"), che disciplinano, *inter alia*, la gestione ed il trattamento delle informazioni rilevanti e la tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a specifiche informazioni rilevanti (la "**Relevant Information List**" o "**RIL**"), nonché in base alle migliori prassi di mercato, La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento della *Relevant Information List*, che il [•][**indicare data**] è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nella *Relevant Information List*; i Suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, numeri di telefono privati e professionali, indirizzo privato completo, indirizzo e-mail personale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nella RIL) saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e saranno distrutti nel momento in cui venga meno la finalità del trattamento. Qualora i dati siano successivamente inseriti nel Registro Insider, saranno sottoposti ai tempi di conservazione previsti dalla normativa applicabile in materia di abusi di mercato, non eccedenti in ogni caso i cinque anni dal momento dell'elaborazione o aggiornamento.

[Data e luogo]

Il Responsabile della *Relevant Information List*

PROCEDURA III

PROCEDURA IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING*

Art. 1

Ambito di applicazione ed efficacia

- 1.1 La presente Procedura (la "**Procedura III**") è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. (l'"**Emittente**" o la "**Società**") nella seduta del 15 luglio 2014 (come successivamente integrata nelle sedute del 27 gennaio 2016, del 12 luglio 2016, del 9 aprile 2018 e dell'8 novembre 2018) ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia di *internal dealing* (la "**Normativa Internal Dealing**") contenuta nell'articolo 114, comma 7 del TUF, negli articoli da 152-*sexies* a 152-*octies*, del Regolamento Emittenti, nel MAR, nonché nel Regolamento 523/2016⁵⁶.
- 1.2 La presente Procedura III deve essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché tenuto conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.
- 1.3 La Procedura III regola la trasparenza sulle operazioni aventi ad oggetto le azioni e gli strumenti finanziari ad esse collegati dell'Emittente compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (come *infra* definiti), ed è diretta a disciplinare gli obblighi informativi, le limitazioni ed i divieti al fine di assicurare simmetria informativa nei confronti del mercato e la massima trasparenza sulle operazioni effettuate sulle azioni della Società dai suddetti soggetti in ragione del loro accesso ad Informazioni Privilegiate relative alla Società e alle Società Controllate.

Art. 2

Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

- 2.1 Sono "**Soggetti Rilevanti**", ai sensi della Procedura III e della Normativa *Internal Dealing*:
 - (A) le persone rilevanti ai sensi del MAR (le "**Persone Rilevanti MAR**"), e in particolare:
 - (a) i componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo della Società, i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società, gli alti dirigenti che, pur non essendo componenti degli organi predetti, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società (i "**Soggetti Rilevanti MAR**");
 - (b) le persone strettamente associate ai soggetti di cui al punto (a) che precede (le "**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR**"), ossia:
 - (i) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
 - (ii) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;

⁵⁶ I predetti regolamenti comunitari si inseriscono nel contesto delle corrispondenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali - ad oggi non abrogate nonostante l'entrata in vigore della corrispondente regolamentazione comunitaria la quale è direttamente applicabile negli stati membri dell'UE.

- (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
 - (iv) una persona giuridica, *trust* o società di persone le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
- (B) le persone rilevanti ai sensi del Regolamento Emittenti (le "**Persone Rilevanti Regolamento Emittenti**"), ossia:
 - (a) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società (i "**Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti**");
 - (b) le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti (le "**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti**"), ossia:
 - (i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti;
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti o una delle persone indicate alla lettera (i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 - (iii) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti o da una delle persone indicate alla lettera (i);
 - (iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti o di una delle persone indicate alla lettera (i);
 - (v) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti o di una delle persone indicate alla lettera (i);
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha facoltà di individuare, mediante modifica della Procedura III, ulteriori e diversi Soggetti Rilevanti e persone strettamente legate ai soggetti rilevanti.
- 2.3 Alle Persone Rilevanti Regolamento Emittenti che sono anche Persone Rilevanti MAR si applicano esclusivamente le disposizioni previste dalla presente Procedura per le Persone Rilevanti MAR.
- 2.4 Il "*Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni previste dalla Procedura*" ai sensi e per gli effetti della Normativa *Internal Dealing* (il "**Soggetto Preposto**") è individuato nella FGIP, la quale, a tal fine, ha facoltà di delegare uno o più soggetti che dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti dalla Procedura III.

Art. 3
Fattispecie oggetto dell'obbligo di comunicazione

3.1 Operazioni Rilevanti MAR

- 3.1.1 Le Persone Rilevanti MAR notificano alla Società e alla Consob, ai sensi del successivo art. 4, della presente Procedura III, tutte le operazioni dalle stesse effettuate, concernenti le quote o i titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari⁵⁷ ad essi collegati.
- 3.1.2 Ai sensi dell'Art. 19, paragrafo 7, del MAR, nonché dell'Art. 10 del Regolamento 522/2016 e della normativa applicabile, sono oggetto di notifica, tra le altre:
- (a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una Persona Rilevante MAR; a tali fini, non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
 - (b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una Persona Rilevante MAR, anche quando è esercitata la discrezionalità. Le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo

⁵⁷ Ai sensi dell'Art. 3, paragrafo 1, del MAR: "[...] si intende per «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE ". In particolare, sono strumenti finanziari: 1) valori mobiliari; 2) strumenti del mercato monetario; 3) quote di un organismo di investimento collettivo; 4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; 5) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione); 6) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica; 7) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati; 8) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito; 9) contratti finanziari differenziali; 10) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione; 11) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni)".

- (c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una Persona Rilevante MAR; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica;
- (d) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- (e) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti MAR o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (f) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- (g) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (h) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- (i) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- (j) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- (k) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i credit *default swap*;
- (l) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (m) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- (n) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- (p) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- (q) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la Persona Rilevante MAR, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- (r) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una Persona Rilevante MAR;
- (s) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Società o

strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

3.1.3 Non sono soggette all'obbligo di notifica:

- (a) le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 in un anno civile (calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti MAR);
- (b) alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società di cui se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - (i) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
 - (ii) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
 - (iii) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui ai punti (i) e (ii).

3.2 **Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti**

3.2.1 I Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti devono comunicare e pubblicare ai sensi del successivo art. 4, della presente Procedura III, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati⁵⁸ alle azioni compiute, anche per interposta persona, da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti (le "**Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti**").

3.2.2 Non sono soggette all'obbligo di notifica di cui al precedente paragrafo 3.2.1:

- (a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- (b) le operazioni effettuate tra un Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti;
- (c) le operazioni effettuate dalla Società e dalle Società Controllate;
- (d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che

⁵⁸ "Strumenti finanziari collegati" ai sensi dell'Art. 152-*sexies* del Regolamento Emittenti.

concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:

- (i) tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
- (ii) sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato; e, qualora operi in qualità di *market maker*,
 - (1) sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*;
 - (2) fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con la Società eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
 - (3) notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni della Società, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4 al Regolamento Emittenti; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.

3.2.3 Gli obblighi previsti dall'Art. 114, comma 7, TUF, e dalla presente procedura per le Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti non si applicano qualora le Persone Rilevanti Regolamento Emittenti siano tenute a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'articolo 19 del MAR.

Art. 4

Obblighi informativi - Termini e modalità di adempimento

4.1 Comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR

4.1.1 Ai sensi dell'Art. 19, paragrafo 1, del MAR, le Persone Rilevanti MAR notificano alla Società⁵⁹ e alla Consob⁶⁰ tutte le Operazioni rilevanti MAR dalle stesse effettuate, tempestivamente, entro 3 (tre) giorni di mercato aperto a partire dalla "data dell'operazione", mediante l'invio del modello di cui all'Allegato al Regolamento 2016/523 ("**Allegato Reg. 2016/523**"), al cui contenuto si rinvia per ogni ulteriore dettaglio. Per "data dell'operazione" si intende il momento di avvenuto abbinamento dell'ordine con proposte contrarie (eseguito) e non il momento della liquidazione dell'Operazione.

4.1.2 La Società provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del precedente punto 4.1.1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione.

⁵⁹ La notifica alla Società si effettua facendo pervenire al Soggetto Proposto presso l'indirizzo email reso disponibile su apposita sezione del Sito Internet, il documento di cui all'Allegato Reg. 2016/523, opportunamente compilato.

⁶⁰ Le comunicazioni alla Consob sono effettuate via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. Occorre, in entrambi i casi, specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "*MAR Internal Dealing*".

4.1.3 Le Persone Rilevanti MAR sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob e al pubblico, e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

4.2 **Comunicazione delle Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti**

4.2.1 I Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti comunicano alla Consob⁶¹ e al pubblico⁶² le Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti, compiute da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, mediante l'invio del modello di cui all'Allegato 6 del Regolamento Emittenti ("**Modello ex Allegato 6 Regolamento Emittenti**"), al cui contenuto si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

4.2.2 Le comunicazioni alla Consob⁶³ e al pubblico⁶⁴ previste dal precedente punto 4.2.1 possono essere effettuate, per conto dei Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti, dalla Società, ove il Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti trasmetta alla Società apposita richiesta secondo il Modello ex Allegato 6 Regolamento Emittenti e a condizione che, sulla base di preventivo accordo tra il Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti e la Società, tale Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti si sia impegnato a comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti effettuate da esso o dalle Persone Strettamente Legate ad esso, nonché tutte le relative informazioni indicate nel Modello ex Allegato 6 Regolamento Emittenti, entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione⁶⁵. In tal caso, la Società, in persona del Soggetto Preposto, comunicherà alla Consob ed al pubblico, con le modalità di cui sopra, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente, le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento dai Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti.

4.2.3 Rimane in ogni caso ferma in capo al Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e, quindi, è fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti del Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti da parte della Società per ogni danno, anche di immagine, subito dalla stessa a causa di tale inosservanza.

4.2.4 I Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti rendono nota alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura III e della Normativa *Internal Dealing* di tempo in tempo vigente⁶⁶.

⁶¹ La comunicazione alla Consob è effettuata a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet; ovvero b) tramite la procedura utilizzata dalla Società ai sensi dell'articolo 65-septies per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell'accordo con la Società.

⁶² Le comunicazioni al pubblico sono effettuate da parte dei Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di cui al Modello ex Allegato 6 Regolamento Emittenti, ovvero avvalendosi di uno SDIR.

⁶³ Cfr. nota 62.

⁶⁴ Le comunicazioni al pubblico sono effettuate dalla Società per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del Modello ex Allegato 6 Regolamento Emittenti in un formato Pdf con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti.

⁶⁵ Facendo pervenire il sopra citato documento al Soggetto Preposto, all'indirizzo e-mail del Soggetto Preposto reso disponibile su apposita sezione del Sito Internet.

⁶⁶ Cfr. Art. 152-sexies, comma 8, del Regolamento Emittenti.

Art. 5
Funzioni del Soggetto Preposto

- 5.1 Il Soggetto Preposto redige e tiene aggiornato l'elenco (i) dei Soggetti Rilevanti MAR che hanno ricevuto ed aderito alla Procedura *Market Abuse*, conservando copia delle relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione; (ii) delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR a cui i Soggetti Rilevanti MAR hanno notificato gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR, conservando copia della relativa lettera di informativa trasmessa da ciascun Soggetto Rilevante MAR alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR ad esso riconducibili.
- 5.2 Il Soggetto Preposto fornisce assistenza alle persone Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti affinché le Operazioni Rilevanti MAR e le Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Procedura III.
- 5.3 Il Soggetto Preposto procede altresì alla consegna e comunicazione della presente Procedura III ai Soggetti Rilevanti, unitamente alla avvenuta identificazione degli stessi, ed è investito del ricevimento, della gestione e della diffusione al mercato e alla Consob delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR e – ove la Società abbia ricevuto l’incarico dal Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti – le Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti; il Soggetto Preposto provvede inoltre alla conservazione delle comunicazioni ricevute sulle Operazioni Rilevanti MAR e sulle Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti, nonché di quelle diffuse al mercato.
- 5.4 Il Soggetto Preposto fornirà ai soggetti interessati chiarimenti sull’interpretazione e sulle modalità di applicazione della Procedura III e ne monitorerà la corretta e puntuale applicazione, proponendo per il Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o correttivi che possano rendersi necessari od opportuni di tempo in tempo, in base all'evoluzione della normativa legislativa e regolamentare applicabile e alle modifiche organizzative e procedurali in essere.

Art. 6
***Accettazione della procedura e modalità
di comunicazione delle operazioni alla Società***

- 6.1 Ciascun Soggetto Rilevante MAR sottoscrive la dichiarazione di cui all’Allegato 1 all’atto del ricevimento della Procedura *Market Abuse*, impegnandosi a rispettarne le previsioni, attestando altresì l'impegno a rendere nota alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR ad esso riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR e a far sì che, ai sensi dell'Art. 1381 del Codice Civile, le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR adempiano puntualmente a tali obblighi.
- 6.2 A tali fini, ciascun Soggetto Rilevante MAR comunica alla Società i nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR al medesimo riconducibili e si impegna ad aggiornare la Società in merito a qualsiasi variazione che intervenga nel perimetro degli stessi; inoltre, ciascun Soggetto Rilevante MAR notifica per iscritto alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR ad esso riconducibili, sulla base del modello di cui all'Allegato 2, gli obblighi di comunicazioni delle Operazioni Rilevanti MAR ad esso spettanti, conservando copia della relativa lettera di informativa e trasmettendone altresì copia alla Società. Resta inteso che le disposizioni di cui alla Procedura III sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione.

- 6.3 Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del suddetto paragrafo, il Soggetto Preposto predispone, e aggiorna costantemente un elenco di tutti i Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR come indicato nel precedente art. 5.1.

Art. 7 **Black-Out Periods**

- 7.1 Ai Soggetti Rilevanti MAR è fatto divieto di compiere le Operazioni Rilevanti MAR nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società sia tenuta a pubblicare per legge ("**Black-Out Period**").
- 7.2 Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il Black-Out Period si applica alla data di pubblicazione di tali dati preliminari e non alla data di pubblicazione dei dati definitivi, a condizione che tali dati preliminari includano tutte le informazioni fondamentali relative ai dati finanziari la cui inclusione è prevista nella relazione definitiva. Nell'ipotesi in cui i dati preliminari annunciati dalla Società subiscano modifiche successivamente alla loro pubblicazione troverà applicazione la disciplina relativa alla comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate ai sensi dell'Art. 6 della Procedura II, senza che decorra un nuovo Black-Out Period⁶⁷.
- 7.3 Un Soggetto Rilevante MAR ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un Black-Out Period a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del MAR, ossia
 - (i) in base ad una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni ovvero
 - (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione in corso nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni;
 - (b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-Out Period.
- 7.4 Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del MAR, prima di qualsiasi negoziazione durante il Black-Out Period una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata da inviarsi alla Società almeno 5 giorni prima dell'esecuzione dell'operazione, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.
- 7.5 Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un Black-Out Period, la Società, per il tramite del Soggetto Preposto, effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui al precedente paragrafo 7.4, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. La Società ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

⁶⁷ Cfr. Q7.2, ESMA Q&A 13 luglio 2016 [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-111_qa_on_mar.pdf]

- 7.6 Le circostanze di cui al precedente paragrafo 7.5 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.
- 7.7 Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui al precedente paragrafo 7.4 sono eccezionali, la Società, in persona del Soggetto Preposto, valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del Black-Out Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.
- 7.8 La Società ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso la Società a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Black-Out Period tra l'altro, nelle situazioni in cui:
- a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
 - b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Black-Out Period, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;
 - c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile; iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dalla Società, in persona del Soggetto Preposto;

- d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del Black-Out Period, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Black-Out Period; iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Black-Out Period;
 - e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
 - f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni della Società e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Black-Out Period, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri alla Società e i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.
- 7.9 I Black-Out Period in relazione a ciascun anno vengono comunicati in tempo utile ai Soggetti Rilevanti MAR dal Soggetto Preposto - che si avvale a tal fine della Funzione Affari Legali e Societari - anche a seguito della diffusione al mercato del Calendario Finanziario della Società e/o eventuali successive variazioni dello stesso.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

- 8.1 I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e della Normativa *Internal Dealing*.
- 8.2 Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola.
- 8.3 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("**RGPD**") e della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 come da ultime modifiche) – collettivamente "**Normativa Applicabile**" – sono comunicati dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, alle finalità o ai compiti in precedenza indicati.
- 8.4 I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.
- 8.5 Per un esame completo sulla natura dei dati personali trattati, sulle finalità e sulle modalità del trattamento di tali dati personali, sugli eventuali destinatari degli stessi nonché sui diritti

riconosciuti dal RGPD, si rinvia all'informativa presentata unitamente alla dichiarazione di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura III.

Art. 9
Sanzioni

- 9.1 L'inosservanza delle previsioni di cui alla Procedura III può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative da parte della Consob, ai sensi del TUF e del MAR.
- 9.2 In caso di violazione della Procedura III la Società potrà rivalersi per eventuali danni patiti nei confronti dei Soggetti Rilevanti e/o adottare qualsiasi provvedimento, anche disciplinare, nei confronti dei medesimi.

* * * * *

ALLEGATO 1

Io sottoscritto/a _____, nato/a _____ il _____, residente in _____, con codice fiscale _____, nella qualità di _____ e come tale incluso nel novero dei soggetti rilevanti della società Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. (la "**Società**") ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, n. 25 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (i "**Soggetti Rilevanti MAR**") e della procedura relativa ai principi e alle regole relativi alla prevenzione dei cosiddetti abusi di mercato adottata dalla Società (la "**Procedura Market Abuse**"),

- (i) preso atto di essere stato/a incluso/a tra i Soggetti Rilevanti MAR ai sensi della Procedura *Market Abuse* (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate);
- (ii) attestando di aver ricevuto copia, letto e compreso la Procedura *Market Abuse*;
- (iii) consapevole degli obblighi previsti a mio carico dalla Normativa *Internal Dealing* e dalla Procedura *Market Abuse*, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti;

con la presente

DICHIARO

- (i) di aver ricevuto la Procedura *Market Abuse* adottata dalla Società, di aver preso atto delle disposizioni contenute nella stessa e di accettarne integralmente i contenuti;
- (ii) che mi atterrò scrupolosamente a quanto previsto dalla Procedura *Market Abuse* e dalla Normativa *Internal Dealing*; che mi impegnerò a renderle note alle persone strettamente legate a me ai sensi dell'Art. 3, paragrafo 1, n. 26, del MAR (le "**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR**") nei termini di cui alla medesima procedura e farò sì che, ai sensi dell'Art. 1381 del Codice Civile, le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR adempiano puntualmente a tali obblighi ed alle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili;
- (iii) di tenere la Società indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte mia degli obblighi previsti dalla Normativa *Internal Dealing* e dalla Procedura *Market Abuse*;

INDICO

- (i) i seguenti recapiti personali:
n. tel. _____
n. fax _____
indirizzo e-mail _____
- (ii) i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR a me riconducibili, alle quali mi impegno a notificare per iscritto gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa e della Procedura *Market Abuse* e di conservare copia della notifica:

Cognome e nome / Denominazione sociale (*)	Luogo e data di nascita / Indirizzo della sede sociale (*)	Codice fiscale	Tipo di legame ⁶⁸

(*) Per le persone giuridiche.

E, INOLTRE,

- (i) mi impegno a comunicare alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR;
- (ii) confermo di essere stato debitamente informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("**RGPD**") e della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 come da ultime modifiche) – collettivamente "**Normativa Applicabile**", anche mediante la presa visione dell'informativa di cui all'Allegato A alla presente dichiarazione, – delle finalità e modalità del trattamento dei miei dati personali, che saranno raccolti e trattati dalla Società, con strumenti informatici e/o cartacei, esclusivamente per adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa *Internal Dealing* e dalla Procedura *Market Abuse* ed unicamente per il tempo necessario al perseguimento di tale finalità.

(Luogo e Data)

(Firma)

⁶⁸ Indicare la lettera corrispondente al legame in essere in conformità alla tabella di seguito riportata:

A	Coniuge o <i>partner</i> equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale
B	Figlio a carico ai sensi del diritto nazionale
C	Parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione
D	Persone giuridiche, <i>trust</i> e società di persone le cui responsabilità di direzione siano rivestite dal Soggetto Rilevante MAR o da una delle Persone Strettamente Legate ad un Soggetto Rilevante MAR indicate alle precedenti lettere A, B o C
E	Persone giuridiche, <i>trust</i> e società di persone controllate direttamente o indirettamente dal Soggetto Rilevante MAR o da una delle Persone Strettamente Legate ad un Soggetto Rilevante MAR sopra elencate
F	Persone giuridiche, <i>trust</i> e società di persone costituiti a beneficio del Soggetto Rilevante MAR o di una delle Persone Strettamente Legate ad un Soggetto Rilevante MAR sopra elencate
G	Persone giuridiche, <i>trust</i> e società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante MAR o di una delle Persone Strettamente Legate ad un Soggetto Rilevante MAR sopra elencate

ALLEGATO A

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO 2

Egregio/Gent.ma _____

in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("**MAR**") e della procedura relativa ai principi e alle regole relativi alla prevenzione dei cosiddetti abusi di mercato (la "**Procedura Market Abuse**") adottata da Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. (la "**Società**"), di cui il sottoscritto è soggetto rilevante ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, n. 25 del MAR (il "**Soggetto Rilevante MAR**"), con la presente, Le comunico:

- che è stato/a individuato/a quale persona strettamente legata al sottoscritto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, n. 26 del MAR (le "**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR**") e della Procedura *Market Abuse* e pertanto verrà inserito/a nell'elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR tenuto dalla Società;
- che è tenuto/a a rispettare gli obblighi di legge in materia di *internal dealing* e, in particolare, gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 19 del MAR e dalla Procedura *Market Abuse*;
- anche in considerazione delle sanzioni che possono essere irrogate in caso di violazione dei citati obblighi di comunicazione, La invito a prendere visione delle norme in materia, nonché della Procedura *Market Abuse* (allegata alla presente e reperibile sul sito internet della Società www.mzb-group.com).

Per ottemperare a quanto prescritto dalla normativa, La prego di restituirmi copia della presente e della Procedura *Market Abuse*, debitamente siglate, datate e sottoscritte per presa d'atto e accettazione.

(Luogo e Data)

(Firma)

PER RICEVUTA

(Luogo e Data)

(Firma)

PROCEDURA IV

MARKET SOUNDING

Art. 1

Ambito di Applicazione

- 1.1 La presente Procedura (la "**Procedura IV**") è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 9 aprile 2018 e successivamente integrata nella seduta dell'8 novembre 2018 e contiene le disposizioni relative alla regolamentazione delle modalità, procedure e sistemi opportuni applicabili alla Società in qualità di partecipante al mercato, laddove la Società comunichi Informazioni Privilegiate nell'effettuare sondaggi di mercato, in ottemperanza alle previsioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti che regolano i sondaggi di mercato (la "**Normativa sul Market Sounding**"), contenute nel MAR, nonché nel Regolamento 2016/960 e nel Regolamento 2016/959 che stabiliscono, rispettivamente, norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato, nonché norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni.

Art. 2

Sondaggi di Mercato

- 2.1 Su decisione dell'Amministratore Delegato ovvero, ove occorrer possa, dal Consiglio di Amministrazione, la Società potrà svolgere sondaggi di mercato. A tal fine l'Amministratore Delegato individua la funzione preposta a dar corso ad eventuali sondaggi di mercato (il "**Responsabile del Sondaggio**").
- 2.2 Ai sensi dell'Art. 11 del MAR, un sondaggio di mercato⁶⁹ consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte:
- (i) della Società; o
 - (ii) di un offerente sul mercato secondario di uno Strumento Finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l'operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un

⁶⁹ Ai sensi del considerando 32 del MAR: "*I sondaggi di mercato consistono in interazioni tra un venditore di strumenti finanziari e uno o più investitori potenziali che hanno luogo prima dell'annuncio di un'operazione, al fine di determinare l'interesse degli investitori potenziali in una possibile operazione e il prezzo, le dimensioni e la struttura dell'operazione stessa. I sondaggi di mercato potrebbero comprendere un'offerta iniziale o secondaria di valori mobiliari pertinenti e sono distinti dalle normali negoziazioni. Essi costituiscono uno strumento di grande importanza per valutare il parere dei potenziali investitori, rafforzare il dialogo con gli azionisti, assicurare che le negoziazioni si svolgano senza complicazioni e che le posizioni degli emittenti, degli azionisti esistenti e dei nuovi investitori potenziali siano compatibili. Essi possono essere particolarmente utili quando i mercati non suscitano fiducia, sono privi di indici di riferimento (benchmarks) pertinenti o sono volatili. Pertanto, la capacità di svolgere sondaggi di mercato è importante per il corretto funzionamento dei mercati di capitale e tali sondaggi non dovrebbero essere considerati abusi di mercato*". Ai sensi del considerando 33 del MAR: "*Esempi di sondaggi di mercato includono, in modo non esaustivo, i casi in cui la società interessata alla vendita è in trattativa con un emittente in merito a una potenziale transazione e ha deciso di determinare l'eventuale interesse degli investitori al fine di stabilire le condizioni che costituiranno l'operazione, i casi in cui l'emittente intende annunciare un'emissione di titoli di debito o un'offerta di sottoscrizione di ulteriore capitale proprio e una società interessata alla vendita contatta i principali investitori per metterli al corrente delle caratteristiche dell'operazione, al fine di ottenerne un impegno a partecipare finanziariamente all'operazione, o i casi in cui la società interessata alla vendita intende vendere una grande quantità di titoli per conto di un investitore e cerca di determinare l'eventuale interesse di altri potenziali investitori per questi titoli*".

metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori ovvero,

- (iii) un partecipante al mercato delle quote di emissioni (come definito nel MAR); oppure
- (iv) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui ai punti (i), (ii) e (iii).

2.3 Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 23, paragrafo 3, del MAR⁷⁰, la comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli della Società o una fusione con la società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:

- (i) le informazioni Privilegiate siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e
- (ii) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

2.4 Ai fini dell'Art. 10, paragrafo 1, del MAR⁷¹, la comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora il partecipante al mercato che comunica le informazioni rispetti i seguenti due paragrafi:

- (a) un partecipante al mercato⁷² che comunica le informazioni Privilegiate (*disclosing market participant*), prima di effettuare un sondaggio di mercato, esamina in particolare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Esso fornisce tali registrazioni scritte su richiesta alla Consob. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di Informazioni Privilegiate per l'intera durata del sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente paragrafo.
- (b) il partecipante al mercato che comunica le informazioni, prima di effettuare la comunicazione, deve:
 - i. ottenere il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere Informazioni Privilegiate;
 - ii. informare la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di Strumenti Finanziari cui si riferiscono tali Informazioni Privilegiate;

⁷⁰ Ai sensi dell'Art. 23, paragrafo 3, del MAR: "Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione e alle altre operazioni aventi conseguenze sulla proprietà o sul controllo di un'impresa che sono regolamentate dalle autorità di controllo nominate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, la quale prevede obblighi supplementari oltre agli obblighi del presente regolamento".

⁷¹ Art. 10, paragrafo 1, del MAR: "Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione [...]".

⁷² Per "partecipante al mercato" si intende una persona fisica o giuridica che rientra in una delle categorie descritte al paragrafo 2.2 o 2.3. e che comunica le informazioni nel corso di un sondaggio di mercato.

- iii. informare la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e
 - iv. informare la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni Privilegiate.
- 2.5 Il partecipante al mercato che comunica le informazioni effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni Privilegiate fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni Privilegiate fornite conformemente al precedente 2.2 e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni Privilegiate sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni Privilegiate trasmette la registrazione all'autorità competente su richiesta.
- 2.6 Quando le Informazioni Privilegiate che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere tali in base alla valutazione del partecipante al mercato che comunica le informazioni, quest'ultimo non appena possibile informa di conseguenza la persona che le ha ricevute. Il partecipante al mercato che comunica le Informazioni Privilegiate conserva una registrazione delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo e lo trasmette all'autorità competente su richiesta.
- 2.7 In deroga alle disposizioni del presente articolo, la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di essere in possesso di Informazioni Privilegiate. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva le registrazioni per un periodo di almeno cinque anni.
- 2.8 Ai sensi del Regolamento 960/2016, la Società, quando comunica le informazioni, assicura che le modalità e le procedure da essa stabilite ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 4, 5, 6 e 8, del MAR siano regolarmente riesaminate e, se necessario, aggiornate. Quando la Società comunica Informazioni Privilegiate nell'ambito di sondaggi di mercato, deve stabilire procedure che descrivano il modo in cui sono svolti i sondaggi di mercato, nei termini seguenti.
- 2.9 La Società potrà comunicare le informazioni ai fini del sondaggio di mercato alle persone che ricevono il sondaggio di mercato oralmente, in riunioni di persona, mediante comunicazioni telefoniche audio o video, per iscritto, per posta, per fax o mediante comunicazioni elettroniche. Se svolge dei sondaggi di mercato per telefono, deve assicurarsi che siano utilizzate linee telefoniche registrate, quando la persona che riceve il sondaggio di mercato ha espresso il consenso alla registrazione della conversazione.
- 2.10 Le procedure indicate nei precedenti paragrafi 2.8 e 2.9 assicurano che le persone che lavorano per la Società che comunica le informazioni nel quadro di un contratto di lavoro o ad altro titolo utilizzino per l'invio e il ricevimento di comunicazioni telefoniche ed elettroniche ai fini del sondaggio di mercato solo apparecchiature fornite dalla Società.
- 2.11 Il Responsabile del Sondaggio mette in atto procedure per lo scambio nel quadro dei sondaggi di mercato di un insieme standard di informazioni con le persone che ricevono i sondaggi di mercato, secondo un ordine prestabilito. Il Responsabile del Sondaggio deve definire tale insieme standard di informazioni per ogni sondaggio di mercato prima di effettuarlo, utilizzando tale standard di informazioni con tutte le persone che ricevono il sondaggio.

2.12 Qualora il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'insieme standard di informazioni dovrà includere unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato:

- (a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato;
- (b) quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato;
- (c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che la Società sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma;
- (d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere della Società, costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 7, del MAR (ossia l'obbligo della persona che riceve il sondaggio a valutare autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di essere in possesso di Informazioni Privilegiate);
- (e) se possibile, una stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere Informazioni Privilegiate, i fattori che possono modificare tale stima e, in ogni caso, le informazioni sul modo in cui la persona che riceve il sondaggio di mercato sarà informata di qualsiasi modifica della stima;
- (f) una dichiarazione che informa la persona che riceve il sondaggio di mercato degli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettere (b), (c) e (d), del MAR (ossia gli obblighi della Società di informare chi riceve il sondaggio del divieto di utilizzare o tentare di utilizzare le Informazioni Privilegiate che riceve per operazioni sugli Strumenti Finanziari, anche mediante cancellazione o modifica di un ordine già impartito, e che ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni);
- (g) la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a ricevere Informazioni Privilegiate, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del MAR e la risposta alla richiesta;
- (h) se è stato espresso il consenso chiesto ai sensi della lettera g), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato, con l'indicazione delle informazioni che la Società considera Informazioni Privilegiate.

2.13 Se il Responsabile del Sondaggio ritiene che il sondaggio di mercato non comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'insieme standard di informazioni include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato:

- (a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato;
- (b) quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato;

- (c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che la Società sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma;
 - (d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere della Società, non costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 7, del MAR (ossia l'obbligo della persona che riceve il sondaggio a valutare autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di essere in possesso di Informazioni Privilegiate);
 - (e) la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a procedere al sondaggio di mercato e la risposta alla richiesta;
 - (f) se è stato espresso il consenso di cui alla lettera e), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato.
- 2.14 Il Responsabile del Sondaggio assicura che a ogni persona che riceve il sondaggio di mercato sia comunicato lo stesso livello di informazioni in relazione allo stesso sondaggio di mercato. Per ogni sondaggio di mercato il partecipante al mercato che comunica le informazioni redige un elenco contenente le seguenti informazioni:
- (a) il nome di tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali sono state comunicate le informazioni nel quadro del sondaggio di mercato;
 - (b) la data e l'ora di ogni comunicazione di informazioni che ha avuto luogo nel quadro e a seguito del sondaggio di mercato;
 - (c) i recapiti delle persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato utilizzati ai fini del sondaggio di mercato.
- 2.15 Il Responsabile del Sondaggio redige un elenco di tutti i potenziali investitori che hanno dichiarato di non voler ricevere sondaggi di mercato sia in relazione a tutte le potenziali operazioni sia ad alcuni tipi particolari. La Società, nel comunicare le informazioni, non comunica informazioni ai fini dei sondaggi di mercato a tali investitori potenziali.
- 2.16 Quando il Responsabile del Sondaggio stabilisce che le Informazioni Privilegiate comunicate nel quadro di un sondaggio di mercato abbiano cessato di essere Informazioni Privilegiate, ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 6, del MAR, deve fornire alla persona che ha ricevuto il sondaggio di mercato le seguenti informazioni:
- (a) l'identità della Società;
 - (b) l'indicazione dell'operazione oggetto del sondaggio di mercato;
 - (c) la data e l'ora del sondaggio di mercato;
 - (d) il fatto che le informazioni comunicate hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate;
 - (e) la data in cui le informazioni hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate.
- 2.17 Il Responsabile del Sondaggio deve assicurarsi che le registrazioni degli elementi seguenti siano conservate su un supporto durevole che ne garantisca l'accessibilità e la leggibilità per almeno 5 anni:

- (a) le procedure seguite per lo svolgimento di sondaggi di mercato;
- (b) l'insieme standard di informazioni stabilito per ogni sondaggio di mercato;
- (c) i dati relativi alle persone che ricevono il sondaggio di mercato;
- (d) tutte le comunicazioni di informazioni ai fini del sondaggio di mercato che hanno avuto luogo tra il partecipante al mercato che comunica le informazioni e tutte le persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato, compresa l'eventuale documentazione fornita dalla Società alle persone che ricevono il sondaggio di mercato;
- (e) le informazioni che hanno consentito di giungere alla conclusione che le informazioni comunicate nel quadro del sondaggio di mercato hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate e la relativa notifica.

2.18 Ai fini del precedente punto 2.17, lettera d), la Società conserva:

- (a) quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo su linee telefoniche registrate, le registrazioni delle conversazioni telefoniche, a condizione che le persone alle quali sono comunicate le informazioni abbiano espresso il consenso alla registrazione;
- (b) quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo per iscritto, una copia della corrispondenza;
- (c) quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo nel corso di riunioni oggetto di registrazione video o audio, le registrazioni delle riunioni, a condizione che le persone alle quali le informazioni sono state comunicate abbiano espresso il consenso alla registrazione;
- (d) quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo durante riunioni o conversazioni telefoniche non registrate, il verbale o il resoconto scritto delle riunioni o delle conversazioni telefoniche.

2.19 Il verbale o il resoconto scritto di cui sopra sono redatti dal Responsabile del Sondaggio e debitamente firmati sia dallo stesso sia dalla persona che riceve il sondaggio di mercato e contengono:

- (a) la data e l'ora della riunione o delle conversazioni telefoniche e l'identità dei partecipanti;
- (b) le informazioni dettagliate relative al sondaggio di mercato scambiate tra la Società e la persona che riceve il sondaggio di mercato nel quadro del sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite e chieste alla persona che riceve il sondaggio di mercato sulla base dell'insieme standard di informazioni;
- (c) tutta la documentazione e il materiale forniti dalla Società alla persona che riceve il sondaggio di mercato nel quadro del sondaggio di mercato.

2.20 Se, entro cinque giorni lavorativi dopo il sondaggio di mercato, la Società e la persona che riceve il sondaggio di mercato non raggiungono un accordo sul contenuto del verbale o del resoconto scritto, il Responsabile del Sondaggio dovrà registrare sia la versione del verbale o del resoconto scritto da esso firmata che la versione firmata dalla persona che ha ricevuto il

sondaggio di mercato.

- 2.21 Se entro cinque giorni lavorativi dopo il sondaggio di mercato la persona che riceve il sondaggio di mercato non ha trasmesso alla Società la sua versione firmata del verbale o del resoconto scritto, il partecipante al mercato conserva la versione da esso firmata del verbale o del resoconto scritto.
- 2.22 Le registrazioni di cui ai precedenti punti 2.17-2.21 sono messe a disposizione dell'autorità competente su richiesta.
- 2.23 I modelli e le istruzioni per la tenuta e la conservazione delle informazioni relative ai sondaggi di mercato sono contenuti nel Regolamento 2016/959.

Art. 3

Sistema sanzionatorio

- 3.1 L'inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di sondaggi di mercato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal TUF e del MAR.
- 3.2 La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora il partecipante al mercato che comunica le informazioni rispetti le previsioni di cui all'art. 11 del MAR⁷³.

* * * * *

⁷³ Ai sensi del considerando numero 35 del MAR: "Non si dovrebbe presupporre che i partecipanti al mercato che non rispettano il presente regolamento nello svolgimento di un sondaggio di mercato abbiano comunicato illecitamente informazioni privilegiate, ma non dovrebbero poter usufruire dell'esenzione concessa a quanti hanno rispettato tali disposizioni. La questione di sapere se essi abbiano violato il divieto di comunicazione illecita di informazioni privilegiate dovrebbe essere analizzata alla luce di tutte le pertinenti disposizioni del presente regolamento e tutti i partecipanti al mercato che comunicano informazioni privilegiate dovrebbero essere tenuti a registrare per iscritto, prima di impegnarsi in un sondaggio di mercato, se ritengono che tale sondaggio implicherà la comunicazione di tali informazioni".